



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1063

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020: approvazione delle modalità attuative ed integrative dell'operazione 4.4.3 "Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico" anni 2021-2022.

Il giorno **25 Giugno 2021** ad ore **19:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 5377 del 3 agosto 2015 e con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito, PSR) della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

I suddetti provvedimenti sono stati oggetto di una serie di modifiche che hanno portato, da ultimo, all'adozione, da parte della Commissione Europea, della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 803 final del 3.2.2021, recepita dalla Provincia autonoma di Trento con la deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021, che approva la versione 7.0 del programma sopra menzionato. La decisione e la deliberazione sono scaricabili online sul sito www.psr.provincia.tn.it.

Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 4 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, ai sensi dell'articolo 17 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013. All'interno di questa misura è presente l'operazione 4.4.3 – Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico.

L'operazione 4.4.3, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e dei paragrafi 8.2.2.2, 8.2.2.3.9.1, risponde al fabbisogno F26 “Protezione degli ecosistemi naturali e seminaturali e della rete Natura 2000” che si riferisce principalmente alla Priorità 4 “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e selvicoltura”, Focus Area di riferimento è la 4a) “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”, l'obiettivo trasversale è l'“ambiente”.

Il punto 8.1 del PSR prevede che, nel rispetto delle competenze dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore APPAG, ad integrazione di quanto previsto nel presente Programma, la Giunta provinciale definisca con propria deliberazione (si riportano i contenuti pertinenti alle operazioni sopra citate):

- l'individuazione, con riferimento ad ogni singola operazione di misura, dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione previsti nelle schede di Operazione per la definizione degli elenchi delle domande ammissibili;
- i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;
- i casi in cui è richiesta la proprietà dei terreni o delle strutture aziendali oggetto di agevolazione;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste, la documentazione da presentare unitamente alle domande e quella eventuale da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni;
- il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento e i criteri previsti per la concessione delle agevolazioni a seguito di nuove disponibilità finanziarie nonché la possibilità di applicare, nel caso le risorse finanziarie non siano sufficienti a finanziare tutte le domande a premio (Misure 10, 11 e 13), dei criteri proporzionali di riduzione del sostegno;
- le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico per il settore agricolo di cui all'articolo 11 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4;

- le eventuali modalità per l'affidamento di lavori o l'acquisto di forniture e i criteri per l'applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse; resta ferma l'applicazione della Legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e della Legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 (Disciplina dell'attività contrattuale e della amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) e della Direttiva 2004/18/CE;
- gli eventuali obblighi e i vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse;
- i casi e le modalità per l'ammissione di varianti a lavori o ad altre iniziative agevolate;
- i casi e le misure per la concessione degli anticipi e le modalità per la prestazione di garanzie da parte dei beneficiari;
- potrà prevedere per alcune tipologie di operazioni la possibilità di ricorrere alla fattispecie dei "lavori in economia". I lavori in economia sono previsti nel limite di 5.000,00 euro per domanda. Tali lavori saranno contabilizzati a misura sulla base di uno stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato; la congruità verrà definita sulla base delle voci di prezziari provinciali ridotti del 20% la Giunta Provinciale potrà ammettere la possibilità di prevedere per alcune tipologie di operazioni, i contributi in natura, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- potrà ammettere la possibilità di prevedere per alcune tipologie di operazioni, la determinazione dei costi, ai sensi dell'art.68 del Reg. (UE) n. 1303/2013
- quant'altro ritenuto necessario o opportuno per la migliore attuazione delle iniziative contenute nel presente Programma.

In data 15 settembre 2015 il Comitato di sorveglianza del PSR della Provincia autonoma di Trento, costituito ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 di data 7 settembre 2015, ha approvato i criteri di selezione dell'operazione 4.4.3.

Il PSR 2014-2020 prevede per la misura sopra citata il cofinanziamento da parte della Provincia autonoma di Trento (17,106%) oltre che del FEASR (42,980%) e dello Stato Italiano (39,914%).

La deliberazione del C.I.P.E. di data 28 gennaio 2015 definisce la ripartizione tra Regioni e Province autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e definisce i criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR.

Le risorse comunitarie e nazionali vengono assegnate all'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in base alle previsioni di spesa mensili formulate da APPAG e all'erogazione di tali risorse provvederà il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato – IGRUE.

Al pagamento degli aiuti relativi alle Misure/Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale cofinanziate con il FEASR provvederà l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), riconosciuta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 885/2006, con decreto di data 10 ottobre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, quale organismo pagatore per la gestione delle spese

FEASR e FEAGA ed in particolare per i pagamenti riguardanti i regimi di aiuto previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

L'aiuto pubblico, quindi, sarà pagato dall'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), direttamente ai beneficiari finali dietro presentazione di richiesta di liquidazione da parte del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.

Lo Stato e l'Unione Europea dovranno trasferire le proprie quote di aiuto sul conto corrente infruttifero intestato ad APPAG acceso presso la Tesoreria provinciale dello Stato, mentre la Provincia autonoma di Trento dovrà trasferire le proprie quote sul conto di cassa di APPAG aperto presso UniCredit Banca SpA.

Il capitolo 8.2.2.3.9.8 del PSR prevede per l'operazione 4.4.3 un importo complessivo di spesa pubblica pari ad euro 3.100.000,00, così suddiviso: quota UE FEASR euro 1.332.380,00, quota Stato euro 1.237.334,00, quota PAT euro 530.286,00.

Con deliberazione n. 578 di data 18 aprile 2016 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento per le operazioni 4.4.3, 7.1.1 e 7.5.1 per l'anno 2016.

Con deliberazione n. 957 di data 16 giugno 2017 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento per le operazioni 4.4.3 e 7.5.1.

Con deliberazione n. 149 di data 2 febbraio 2018 avente ad oggetto “Modifica del punto 3 relativo al capitolo 7 dell'Allegato n. 1 "Bando operazione 4.4.3" - Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico - che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 957 adottata in data 16.06.2017” la Giunta provinciale ha tolto l'operazione 4.4.3 dal regime “*de minimis*” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, poiché non costituisce aiuto di Stato come da nota della Commissione Europea del 31/05/2016. La modifica è stata successivamente ratificata dalla Commissione Europea con l'approvazione della versione 4.1. del PSR.

Con deliberazione n. 775 di data 09 maggio 2018 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento per l'operazione 4.4.3 per l'anno 2018.

Con deliberazione n. 788 di data 30 maggio 2019 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento delle operazioni 4.4.3 anni 2019 - 2020 e 16.5.1 anno 2019.

Il medesimo provvedimento per l'operazione 4.4.3 approva due bandi per ogni anno e per ciascuno ne stabilisce la dotazione finanziaria e i termini per la presentazione delle domande.

Con deliberazione n. 208 del 14 febbraio 2020 la Giunta provinciale ha approvato la versione 6.1. del PSR 2014-2020 e ha modificato alcuni punti relativi all'Operazione 4.4.3 come di seguito:

- si ammette la possibilità di intervenire anche nelle aree forestali;
- viene esteso indistintamente a tutti i beneficiari il limite di spesa già previsto per alcune categorie di beneficiari e pari ad Euro 50.000,00;
- viene uniformata l'intensità di aiuto già prevista per alcune categorie di interventi e pari al 90% della spesa.

Con deliberazione n. 506 di data 24 aprile 2020 la Giunta provinciale ha modificato la deliberazione n. 788/2019 per l'anno 2020 ed ha approvato i criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento per l'operazione 4.4.3 per l'anno 2020, recependo così le modifiche sopra riportate approvate nella nuova versione del PSR e modificando i termini di apertura per la raccolta delle domande.

Ad oggi, per l'operazione 4.4.3, sono stati impegnati a favore di APPAG, come quota PAT, i seguenti importi:

IMPEGNATO A FAVORE DI APPAG (QUOTA PAT) OPERAZIONE 4.4.3							
2015	2016	2016	2017	2018	2020	2021	TOTALE
DET.	DET.	DET.	DET.	DET.	DET. 71/2019		
60/2015	30/2016	150/2016	51/2017	50/2018			
70.175,00	15.355,00	26.000,00	41.585,52	138.603,30	128.480,57	110.086,61	530.286,00

La procedura concernente le proposte legislative della Commissione sulla PAC dopo il 2020, non è stata conclusa in tempo per preparare gli elementi necessari all'applicazione del nuovo quadro giuridico e dei piani strategici a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il ritardo ha creato una situazione di incertezza e rischi per gli agricoltori.

Il Regolamento (UE) n. 2020/2220 prevede il proseguimento dell'applicazione delle norme dell'attuale quadro della PAC che copre il periodo 2014-2020 e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio nel corso del 2021 e del 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico che copre il periodo che inizia il 1° gennaio 2023.

Considerato che allo stato attuale le dotazioni finanziarie per le annualità 2021 e 2022, assegnate all'Italia devono essere oggetto di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che dovrà essere approvato in Conferenza delle Regioni e che la proposta di riparto è ancora in fase di discussione.

Considerato inoltre che successivamente alla definizione del riparto è necessario procedere ad una modifica del piano finanziario del PSR della Provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014/2020.

Nelle more dell'adozione di tale modifica del piano finanziario del PSR della Provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014/2020 è opportuno procedere all'apertura di un bando per la raccolta delle domande di aiuto dell'Operazione 4.4.3 con le risorse non utilizzate dai bandi precedenti o resesi disponibili in seguito a revoche di aiuti concessi.

Nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021 sono stati concessi i contributi relativi ai due bandi del 2020 dell'operazione 4.4.3 e a seguito di queste concessioni risultano risorse non utilizzate pari ad Euro 921.418,69.

Inoltre, successivamente a tre revoche, sono tornate a disposizione risorse pari ad Euro 120.431,82.

Alla luce delle notevoli risorse non utilizzate e tornate a disposizione sopra citate, si ritiene opportuno rivedere il cronoprogramma ed aprire due nuovi bandi, uno nel 2021 e uno del 2022, nel seguente modo:

Bandi 2020			Revoche 2020 - 2021		Importo totale	Dotazione bando 2021	Dotazione bando 2022
Totale stanziato (comprese le risorse non utilizzate con i bandi del 2019)	Totale utilizzato (concesso)	Risorse non utilizzate	Bando di riferimento	Risorse tornate disposizione	Risorse non utilizzate bandi precedenti e tornate a disposizione	Risorse non utilizzate bandi precedenti e tornate a disposizione	Risorse non utilizzate bandi precedenti e tornate a disposizione
1.763.000,22	823.268,00	921.418,69	2016	52.468,48	1.1041.850,51	900.000,00	141.850,51
			2017	49.649,81			
			1° bando 2020	18.313,53			
			Totale	120.431,82			

Si ritiene opportuno stanziare una dotazione finanziaria più elevata per il bando di quest'anno in modo da anticipare i tempi di realizzazione di un maggior numero di iniziative finanziate per rispettare il termine stabilito dal PSR.

Si specifica che i bandi 2021 e 2022 verranno finanziati attraverso le risorse non utilizzate e tornate a disposizione sopra citate, ovvero Euro 1.041.850,51 (quota PAT di Euro 178.218,95).

Con il presente provvedimento si approvano i bandi, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità dell'operazione 4.4.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2021 e 2022.

I termini per la presentazione delle domande e i fabbisogni finanziari relativi alla spesa pubblica totale sono i seguenti:

- domande dal giorno 28/06/2021 e fino al giorno 30/07/2021 ore 12.00: Euro 900.000,00, eventuali risorse non utilizzate o rese libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche verranno rese disponibili per il bando successivo;
- domande dal giorno 10/01/2022 e fino al giorno 10/03/2022 ore 12.00: Euro 141.850,51, eventuali risorse non utilizzate o rese libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche verranno rese disponibili per il bando successivo o per Operazioni del PSR appartenenti alla stessa focus area, salvo modifiche del PSR.

Con il presente provvedimento viene rideterminato il cronoprogramma dei relativi bandi per l'intero periodo di programmazione, come riportato nella seguente tabella:

Cronoprogramma - Operazione 4.4.3														
Spesa pubblica totale 2014-2020	Bando 2016		Bando 2017		Bando 2018		Bandi 2019		Bandi 2020		Bando 2021		Bando 2022	
	Data apertura	Importo stanziato dal bando												
3.100.000,00	19/04 - 02/06	302.270,19	19/06 - 02/08	222.072,60	10/05 - 08/06	226.797,40	03/06 - 02/07	284.316,08	27/04 - 25/06	456.710,67	28/06 - 30/07	900.000,00	10/01 - 10/03	141.850,51
							09/09 - 08/10	199.425,22	03/08 - 02/09	366.557,33				

Si specifica, quindi, che la somma complessiva di Euro 1.041.850,51 verrà coperta, per la parte cofinanziata dalla PAT pari ad Euro 178.218,95 (17,106%), nel seguente modo:

- Euro 11.567,31 dall'impegno n. 114536-001 sulla prenotazione fondi n. 2009145-001 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2015 (determinazione n. 60/2015);
- Euro 5.901,05 dall'impegno n. 122168-001 sulla prenotazione fondi n. 2009501-001 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2016 (determinazione n. 30/2016);
- Euro 18.716,20 dall'impegno n. 176092-001 sulla prenotazione fondi n. 2013164-001 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2018 (determinazione n. 50/2018);
- Euro 31.947,82 dall'impegno n. 208833-001 sulla prenotazione fondi n. 2014889-001 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2020 (determinazione n. 71/2019);
- Euro 110.086,57 dall'impegno n. 208833-002 sulla prenotazione fondi n. 2014889-002 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2021 (determinazione n. 71/2019).

In linea generale, sono ammissibili – in base al principio dell'effetto incentivante - le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Inoltre, in base alle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali e sancite dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, sono ammissibili le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si ritiene di ammettere a contributo, le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno; le fatture e/o i documenti equivalenti devono essere inoltre riferiti a lavori eseguiti dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati nella premessa;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- vista la Deliberazione del C.I.P.E. di data 28 gennaio 2015 relativa alla ripartizione tra Regioni e Province autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'attuazione dei programmi per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR;
- visto il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 e vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1098 di data 7 luglio 2017;
- visto il capitolo 15 del Programma che identifica le autorità competenti e gli organismi responsabili della sua attuazione e che individua come Autorità di Gestione il Servizio Politiche Sviluppo Rurale insieme alle strutture competenti alla gestione del Programma di sviluppo rurale come indicato alla tabella 15.1.2.C del medesimo, fra le quali il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;
- visto il capitolo 15.1.2.1 "Struttura di gestione e di controllo" che stabilisce che l'attuazione del PSR prevede il coinvolgimento delle Strutture Responsabili di Operazione nella predisposizione delle proposte di bando e nella gestione delle istruttorie relative alle domande di aiuto presentate dai richiedenti;
- vista la determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 172 di data 9 novembre 2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida per l'attuazione del PSR 2014-2020";
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 591 di data 9 aprile 2018;
- vista la nota di APPAG prot. n. 82899 di data 5 febbraio 2021 per le disposizioni specifiche in merito al Codice unico di progetto (CUP);

- considerate e recepite le osservazioni pervenute dal Servizio Politiche Sviluppo Rurale, autorità di gestione del PSR, prot. n. 338246 di data 10 maggio 2021;
- acquisiti i pareri favorevoli, considerate e recepite le osservazioni pervenute dalle strutture competenti, prot. n. 389326 di data 28 maggio 2021, prot. n. 410335 di data 8 giugno 2021 e prot. n. 411857 di data 8 giugno 2021, ai sensi dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante "Criteri e modalità per l'esame preventivo di piano, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di funzionamento";
- viste le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, sancite dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 e aggiornate dall'addendum sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, repertorio 179/CSR di data 5 novembre 2020, scaricabili al seguente link: <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Linee-Guida-Spese-Ammissibili2>;
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- vista la Legge provinciale n. 7/97;
- vista la Legge provinciale n. 11/2007;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, i nuovi bandi, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità dell'operazione 4.4.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento per l'anno 2021 e 2022, di cui all'ALLEGATO che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che l'operazione sopra citata sarà cofinanziata dalla Commissione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR per il 42,980%, dallo Stato italiano per il 39,914% e dalla Provincia autonoma di Trento per il 17,106%;
3. di stabilire la seguente articolazione dei termini per la presentazione delle domande e della ripartizione dei fabbisogni finanziari relativi alla spesa pubblica totale:
 - domande dal giorno 28/06/2021 e fino al giorno 30/07/2021 ore 12.00: Euro 900.000,00, eventuali risorse non utilizzate o rese libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche verranno rese disponibili per il bando successivo;
 - domande dal giorno 10/01/2022 e fino al giorno 10/03/2022 ore 12.00: Euro 141.850,51, eventuali risorse non utilizzate o rese libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche verranno rese disponibili per il bando successivo o per Operazioni del PSR appartenenti alla stessa focus area, salvo modifiche del PSR;

4. di rideterminare il cronoprogramma dei relativi bandi come riportato nella seguente tabella:

Cronoprogramma - Operazione 4.4.3														
Spesa pubblica totale 2014-2020	Bando 2016		Bando 2017		Bando 2018		Bandi 2019		Bandi 2020		Bando 2021		Bando 2022	
	Data apertura	Importo stanziato dal bando												
3.100.000,00	19/04 - 02/06	302.270,19	19/06 - 02/08	222.072,60	10/05 - 08/06	226.797,40	03/06 - 02/07	284.316,08	27/04 - 25/06	456.710,67	28/06 - 30/07	900.000,00	10/01 - 10/03	141.850,51
							09/09 - 08/10	199.425,22	03/08 - 02/09	366.557,33				

5. di dare atto che la somma complessiva di euro 1.041.850,51 verrà coperta, per la parte cofinanziata dalla PAT pari ad euro 178.218,95 (17,106%), attraverso le risorse già impegnate a favore di APPAG e non utilizzate e attraverso quelle che sono tornate a disposizione successivamente alle revoche, come esplicitato nelle premesse, e che di seguito si riporta:

- Euro 11.567,31 dall'impegno n. 114536-001 sulla prenotazione fondi n. 2009145-001 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2015 (determinazione n. 60/2015);
- Euro 5.901,05 dall'impegno n. 122168-001 sulla prenotazione fondi n. 2009501-001 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2016 (determinazione n. 30/2016);
- Euro 18.716,20 dall'impegno n. 176092-001 sulla prenotazione fondi n. 2013164-001 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2018 (determinazione n. 50/2018);
- Euro 31.947,82 dall'impegno n. 208833-001 sulla prenotazione fondi n. 2014889-001 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2020 (determinazione n. 71/2019);
- Euro 110.086,57 dall'impegno n. 208833-002 sulla prenotazione fondi n. 2014889-002 sul capitolo 806400-004 dell'esercizio finanziario 2021 (determinazione n. 71/2019).

6. di dare atto che i contributi saranno erogati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) quale organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA; le risorse comunitarie e statali sono assegnati direttamente ad APPAG da AGEA;

7. di dare atto che il Servizio responsabile per l'attuazione l'operazione 4.4.3 è il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati parte integrante sul sito web istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul sito dedicato alla programmazione (<http://www.psr.provincia.tn.it>).

Adunanza chiusa ad ore 20:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Bando operazione 4.4.3 2021 e 2022

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



CRITERI DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELLA MISURA 4 – Operazione 4.4.3

**Investimenti non produttivi connessi per
connettività ecologica e recupero di habitat
Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico**

Indice generale

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	3
3. SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE INIZIATIVE.....	4
5. CRITERI DI SELEZIONE.....	5
6. COSTI AMMISSIBILI.....	7
6.1. <i>DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	<i>7</i>
6.2. <i>DISPOSIZIONI SPECIFICHE.....</i>	<i>9</i>
6.3. <i>SPESE NON AMMISSIBILI.....</i>	<i>10</i>
7. IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO.....	10
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	11
8.1. <i>TERMINI E MODALITÀ.....</i>	<i>11</i>
8.2. <i>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....</i>	<i>11</i>
9. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....	13
10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ E DELLA CONGRUITÀ DEI COSTI.....	13
11. INFORMAZIONI.....	14
11.1. <i>MONITORAGGIO.....</i>	<i>14</i>
11.2. <i>INFORMAZIONI.....</i>	<i>14</i>
11.3. <i>TRATTAMENTO DEI DATI.....</i>	<i>15</i>
12. ACCONTI.....	16
13. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE.....	17
14. CASI E MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DI VARIANTI.....	17
15. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE.....	17
16. OBBLIGHI, CONTROLLI E RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	19
16.1. <i>OBBLIGHI.....</i>	<i>19</i>
16.2. <i>CONTROLLI.....</i>	<i>19</i>
16.3. <i>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....</i>	<i>19</i>

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri stabiliscono i termini e le modalità di agevolazione ai sensi dell'operazione 4.4.3 investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico - del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento. Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 803 final del 3.2.2021, che modifica le precedenti versioni e con deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021 è stata approvata la nuova versione 7.0 del programma. La decisione e la deliberazione sono scaricabili online sul sito www.psr.provincia.tn.it.

2. Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri, si rinvia al citato Programma di Sviluppo Rurale e alla normativa comunitaria vigente nonché alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, sancite dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 e aggiornate dall'addendum sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, repertorio 179/CSR di data 5 novembre 2020, scaricabili al seguente link: <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Linee-Guida-Spese-Ammissibili2>.

3. L'Operazione ha l'obiettivo di favorire il recupero degli habitat e della connettività ecologica agendo soprattutto nei fondovalle e contrastando la perdita degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico. Nello specifico verranno finanziati gli investimenti non produttivi rivolti all'aumento della permeabilità e della connettività ecologica nonché al recupero e al miglioramento degli habitat. La Focus Area di riferimento è la 4a) "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", l'obiettivo trasversale è l'"ambiente" mentre il fabbisogno soddisfatto è l'F26.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria pubblica complessiva per l'intero periodo di programmazione assegnata all'Operazione e il cronoprogramma dei relativi bandi sono riportati nella seguente tabella:

Cronoprogramma - Operazione 4.4.3														
Spesa pubblica totale 2014-2020	Bando 2016		Bando 2017		Bando 2018		Bandi 2019		Bandi 2020		Bando 2021		Bando 2022	
	Data apertura	Importo stanziato dal bando												
3.100.000,00	19/04 - 02/06	302.270,19	19/06 - 02/08	222.072,60	10/05 - 08/06	226.797,40	03/06 - 02/07	284.316,08	27/04 - 25/06	456.710,67	28/06 - 30/07	900.000,00	10/01 - 10/03	141.850,51
							09/09 - 08/10	199.425,22	03/08 - 02/09	366.557,33				

2. Le risorse cofinanziate relative alla spesa pubblica totale assegnate per le graduatorie relative ai due bandi programmati per il 2021 e per il 2022 sono le seguenti:

- **domande dal giorno 28/06/2021 e fino al giorno 30/07/2021 ore 12.00:** Euro 900.000,00, eventuali risorse non utilizzate o rese libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche verranno rese disponibili per il bando successivo;

- **domande dal giorno 10/01/2022 e fino al giorno 10/03/2022 ore 12.00:** Euro 141.850,51, eventuali risorse non utilizzate o rese libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche verranno rese disponibili per il bando successivo o per Operazioni del PSR appartenenti alla stessa focus area, salvo modifiche del PSR.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono soggetti beneficiari ai sensi dei presenti criteri:

- a) gestori del territorio quali enti di gestione della Rete Natura 2000, enti capofila delle Reti di Riserve e altri gestori di aree protette ai sensi della L.P. n. 11/07;
- b) comuni e altri enti pubblici;
- c) agricoltori e/o aziende agricole;
- d) persone fisiche quali proprietari o conduttori che aderiscono all'accordo agro ambientale.

2. Il richiedente per procedere all'inserimento della domanda on-line deve possedere o aver aggiornato e validato il fascicolo aziendale, al fine della verifica delle caratteristiche utili per l'ammissibilità del beneficiario. Per quanto riguarda la definizione degli elementi che costituiscono la base per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale e della sua validazione si fa riferimento al "Manuale del fascicolo aziendale" curato dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti in Agricoltura – APPAG scaricabile in: <http://www.appag.provincia.tn.it/APPAG/Fascicolo-aziendale> (contatti: appag@provincia.tn.it – 0461/495877).

3. Per i beneficiari pubblici che necessitano della costituzione di un nuovo fascicolo aziendale possono richiedere ad APPAG, Via Trener 3, Trento, la costituzione dello stesso e comunicarne gli aggiornamenti, utilizzando il fac-simile denominato "modello Fascicolo Aziendale" pubblicato sul sito di APPAG alla voce "Fascicolo Aziendale".

4. Il richiedente prima del rilascio della concessione del contributo deve possedere o aver aggiornato e validato il fascicolo aziendale con indicate le particelle fondiarie oggetto di intervento. Per ulteriori informazioni si prega di contattare APPAG (contatti: appag@provincia.tn.it – 0461/495877 oppure 0461/495907).

5. I precedenti punti 2 e 3 si applicano in modo disgiunto e pertanto nel caso di iniziative proposte da enti pubblici, la verifica del requisito del possesso del fascicolo aziendale deve essere eseguita prima del rilascio della concessione del contributo.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE INIZIATIVE

1. Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- a) gli investimenti devono essere realizzati in provincia di Trento e devono essere effettuati dai beneficiari elencati al capitolo 3;
- b) nei siti Natura 2000 deve essere ottenuta la verifica preventiva ai sensi dell'art. 16 del D.P.P. 50-157/LEG con l'esito positivo del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento o il provvedimento di valutazione d'incidenza qualora pertinente;
- c) qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente la decisione sulla sua ammissibilità è preceduta da una valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.45 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.1305/2013;
- d) per le opere è richiesta la disponibilità degli immobili e dei terreni come previsto dal punto b) del capitolo 8.2 "DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO" del presente bando;
- e) qualora richiesto per realizzare le opere previste, possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento;

- f) le agevolazioni non sono cumulabili con ogni altra forma di aiuto di Stato;
- g) eventuale specifica sul campo di applicazione entro aree boscate per la connettività;
- h) l'aiuto non può essere concesso a imprese in situazione di difficoltà, di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1° ottobre 2004 e/o quando le stesse siano destinatarie di recuperi di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Qualora il contributo sia stato concesso in assenza delle informazioni necessarie, si dispone immediatamente la sospensione del contributo.

Nel caso di domande presentate da enti capofila gestori delle Reti di Riserve le presenti condizioni di ammissibilità sono verificate in riferimento al territorio (particelle fondiari) su cui la rete agisce e non al soggetto capofila.

5.CRITERI DI SELEZIONE

1. Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR e verificati dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, come specificati nella tabella seguente:

MISURA 4 - OPERAZIONE 4.4.3 - Investimenti non produttivi per la connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico (FA: 4A, OT: A)			
Principio dei criteri di selezione	Criterio	Parametro indicatore	Peso
Caratteristiche dell'investimento	Interventi inseriti in un progetto territoriale collettivo, i due sottocriteri individuati non sono cumulabili tra loro.	presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo derivante dalla fase A dell'operazione 16.5.1.	55
		presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo avente le caratteristiche descritte nell'operazione 16.5.1.	50
	Interventi inseriti in uno strumento di pianificazione relativo alle aree protette:	Intervento previsto nel Piano di Parco o Piano di gestione o Accordo di Programma delle Reti di Riserve ai sensi della L.P. 11/07	40
		Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di conservazione e di ripristino della connettività redatto nell'ambito del Progetto Life TEN.	35
	Interventi inseriti in un piano di sviluppo locale sostenibile integrato con valorizzazione paesaggio e turismo sostenibile; i due sottocriteri individuati non sono cumulabili tra loro.	Intervento inserito in un Piano di miglioramento ambientale connesso alla dichiarazione EMAS	20
		Intervento inserito in un Piano di azione di sviluppo locale sostenibile approvato almeno a livello comunale	15

	Interventi inseriti in un piano aziendale di miglioramento ambientale	Intervento inserito in un Piano aziendale di miglioramento ambientale redatto tramite la misura 2	10
	Maggiore entità della spesa ammissibile dell'intervento	viene data priorità agli interventi maggiormente onerosi	1
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO			161
Caratteristiche dell'area oggetto dell'investimento	Interventi in aree Natura 2000, negli AIE o in altre aree protette; i due sottocriteri individuati non sono cumulabili tra loro.	intervento che interessa aree Natura 2000, e in Ambiti di Integrazione ecologica stabiliti dal LIFE+ TEN	30
		intervento che interessa Riserve locali	25
	Interventi a favore di Habitat o specie delle direttive Habitat e Uccelli	Specie e/o habitat presenti nell'elenco delle priorità adottato tramite l'azione A2 Life + TEN	21
	iniziative proposte da Comuni registrati Emas	La certificazione deve essere posseduta all'atto della domanda	10
	Maggiore estensione territoriale area interessata	viene data priorità agli interventi estesi su una superficie maggiore.	1
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO			62
Restauro o realizzazione di fasce tampone *	Restauro o realizzazione di fasce tampone lungo i corpi idrici e il reticolo idrografico provinciale; i due sottocriteri individuati non sono cumulabili tra loro.	nel bacino afferente ai corpi idrici in stato inferiore al buono (cartografia allegata) e nei bacini che possono avere una ricaduta negativa in siti Natura 2000 con habitat o specie a rischio (cartografia da fornire)	30
		sul restante reticolo idrografico provinciale	15
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO			30
Punteggio Massimo Totale			253
Punteggio minimo complessivo			30

* <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Piano-di-tutela-delle-acque>

2. A parità di punteggio viene attribuita la priorità al candidato che presenta maggior punteggio nel parametro “Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di conservazione e di ripristino della connettività redatto nell'ambito del Progetto Life+ TEN”, in quanto l'investimento ha una maggiore ricaduta sull'obiettivo di favorire il recupero degli habitat e della connettività ecologica. Qualora si riscontrasse un'ulteriore parità di punteggio si considererà la data di presentazione della domanda. **Potranno essere finanziate esclusivamente le domande che avranno totalizzato un punteggio non inferiore a 30 punti.**

6. COSTI AMMISSIBILI

6.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le iniziative per essere ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni:

1. essere realizzate in provincia di Trento;
2. le spese pagate dal beneficiario devono avvenire mediante bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su c/c intestato al beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa);
3. le iniziative devono essere avviate e le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Sono comunque considerate ammissibili le spese di progettazione sostenute dal beneficiario nei 12 mesi prima della presentazione della domanda e connesse alla progettazione degli elaborati progettuali allegati alla domanda di sostegno;
4. **il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto d'investimento. Dal 1 gennaio 2021 tutte le fatture, se prive di CUP o di indicazione equipollente (es. CIG) non saranno più considerate ammissibili**, come indicato nella nota di APPAG prot. n. 82899 di data 5 febbraio 2021.

È ammessa la "riconciliazione" apponendo manualmente il codice CUP e accompagnandolo da dichiarazione rilasciata dal beneficiario nei seguenti casi:

- documenti di spesa ammissibili da bando ed emessi prima della comunicazione del codice CUP; - errore nella digitalizzazione del codice CUP;
- presenza del codice CUP su almeno uno dei documenti probatori della spesa (fattura o quietanza);
- presenza di documenti probatori della spesa con indicazioni equipollenti nei campi note di tracciatura della stessa (es. CIG, indicazione "PSR 2014-2020 con Tipo di operazione, misura e domanda...").

È escluso l'obbligo del CUP per fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento (art. 60 Reg. UE n. 1305/2013) e per eventuali giustificativi ammessi dai bandi come ad esempio scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR.

Non è ammessa la riconciliazione in caso di mancanza del codice CUP sui documenti di spesa o sul documento di tracciatura relativo alla fattura elettronica.

Nei casi in cui il beneficiario sia un ente pubblico e provveda direttamente alla richiesta del CUP dovrà darne comunicazione al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette almeno 15 giorni prima della scadenza del procedimento amministrativo di concessione del contributo, diversamente la richiesta del CUP verrà effettuata dallo stesso Servizio. Per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) gestito dal DIPE, inoltre, è importante che il CUP venga richiesto per il singolo progetto finanziato dal PSR e venga richiesto secondo il corretto abbinamento con le sottomisure del PSR;

5. le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;
6. le spese generali collegate ai costi eleggibili sono ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2 lettera c, del Reg. 1305/2013 fino ad un massimo del 12% del totale, nel dettaglio:
 - a) spese tecniche per progettazione massimo 5% dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza;
 - b) spese tecniche per direzione lavori massimo 5% dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza;

- c) in caso di presentazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) la percentuale di cui al punto b) può essere aumentata di 2 punti percentuali;
- d) spese per perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, per spese connesse alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale) e connesse alla Valutazione di Incidenza;

Nel caso di interventi progettati nell'ambito dell'operazione 16.5.1 fase A., le spese di cui al punto a) non sono ammissibili; fanno eccezione a questa regola gli oneri progettuali relativi ad opere che richiedono una documentazione progettuale puntuale e approfondita, che prevede un iter autorizzativo complesso.

7. investimenti in economia: per i richiedenti privati i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi di cui all'art. 69 del Reg Ue 1303/2013, sono ammissibili al sostegno previsto dal presente bando secondo quanto stabilito dal PSR versione 2.1: "Nel rispetto delle competenze dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore (APPAG), ad integrazione di quanto previsto nel presente Programma, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, potrà prevedere per alcune tipologie di operazioni la possibilità di ricorrere alla fattispecie dei "lavori in economia". I lavori in economia sono previsti nel limite di 5.000,00 euro per domanda al netto delle spese tecniche. Tali lavori saranno contabilizzati a misura sulla base di uno stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato; la congruità verrà definita sulla base delle voci del prezzario provinciale ridotte del 20% la Giunta provinciale potrà ammettere la possibilità di prevedere per alcune tipologie di operazioni, i contributi in natura, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013".

In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- siano eseguiti a perfetta regola d'arte, pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici a disposizione del richiedente;
- quantificate da un tecnico qualificato sulla base della comparazione con il prezzario di riferimento;
- a norma dell'art. 69 lettera a), del Regolamento UE n. 1303/2013, il sostegno pubblico totale a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, escluso l'importo delle prestazioni in natura al termine dell'operazione. Nello specifico se:

A = sostegno pubblico totale

B = totale spese ammissibili ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni in natura

A deve risultare inferiore o uguale alla differenza tra B e C ($A \leq (B - C)$).

Nel caso in cui il sostegno pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni in natura effettuate dall'impresa richiedente, lo stesso è ridotto fino al valore risultante dalla suddetta equazione.

8. le schede specifiche per tipologia di investimento e i relativi limiti massimi di spesa sono allegati al presente bando.

9. per le spese relative al personale, ci si riferisce al personale dipendente direttamente impegnato nelle attività previste e alla spesa relativa al tempo di lavoro effettivamente dedicato allo stesso. Per ogni unità di personale impiegata è assunto a base il costo effettivo annuo lordo. L'attività lavorativa svolta deve essere documentata da fogli di presenze mensili nominativi sottoscritti dal dipendente e dal datore di lavoro.

10. Per le principali tipologie di opere e per tutti gli interventi computati a misura, l'elenco prezzi provinciale reperibile sul sito della PAT http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/osservatorio_contratti_pubblici/elenco_prezzi_provinciale/, costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di revisione tecnico-economica del progetto al fine del calcolo della spesa ammissibile, privilegiando il prezzario del settore forestale; il progettista, nell'ambito del computo metrico estimativo, dovrà fare riferimento al prezzario provinciale, tenuto conto delle disposizioni della L.P. 14/2014, art. 43 e

ss.mm.ii.; nel caso di nuovi prezzi, o modifiche alle voci presenti sul prezziario, dovrà essere allegata un'analisi prezzi dettagliata o dovranno essere presentati di tre preventivi; in assenza, gli importi saranno ricondotti al prezziario o, qualora ciò non sia possibile, non ammessi. Le voci non riconducibili a specifiche lavorazioni non saranno ammesse.

6.2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

I costi ammissibili sono dettagliati nelle schede specifiche allegate (Allegato “Schede specifiche per tipologia di investimento”) in riferimento a ciascuna tipologia dell'elenco di seguito riportato:

1. Investimenti per l'aumento della permeabilità e della connettività ecologica attraverso:

- a) realizzazione ex novo di tratti di siepi, filari, nuclei isolati di piante, alberi isolati, specchi d'acqua e altri elementi di diversificazione del paesaggio attraverso operazioni di preparazione del terreno, impianto delle specie e movimenti terra secondo le modalità definite dalla scheda tecnica predisposta dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento e resa pubblica sul sito pubblico istituzionale della Provincia; in tale tipologia sono compresi investimenti accessori quali recupero di tratti di muretto a secco ritenuti funzionali e necessari alla realizzazione ottimale dell'intervento purché documentati, nel limite massimo del 15% del totale degli investimenti; in ogni caso si dovranno utilizzare specie vegetali del consorzio floristico spontaneo locale e favorire le specie della fauna locale;
- b) ricostituzione e riqualificazione di habitat igrofilo di fondovalle e lungo i corsi d'acqua attraverso la realizzazione di fasce di vegetazione igrofila ed operazioni di ripristino di fossi e rogge laterali interraste o intubate (preparazione del terreno, impianto e movimenti terra), secondo le modalità definite dalla scheda tecnica predisposta dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento e resa pubblica sul sito pubblico istituzionale della Provincia;
- c) infrastrutture per il passaggio e il riparo della fauna tramite operazioni d'acquisto e posa in opera dei manufatti necessari per il superamento delle barriere ecologiche secondo le modalità previste dalla scheda tecnica predisposta dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento e resa pubblica sul sito pubblico istituzionale della Provincia;
- d) interventi di riduzione degli impatti sull'avifauna dovuti alla presenza di elettrodotti e cavi sospesi tramite investimenti in messa in sicurezza dall'elettrocuzione dei piloni delle linee di media tensione situata nei punti ad elevato impatto-mortalità nei pressi di siti di nidificazione dei fondovalle, soprattutto per il gufo reale e interrimento di piccoli tratti di elettrodotto nelle arre più significative secondo le modalità previste dalla scheda tecnica predisposta dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento e resa pubblica sul sito pubblico istituzionale della Provincia.

2. Investimenti per il recupero ed il miglioramento degli habitat in aree non boscate attraverso:

- a) interventi di recupero a fini ambientali di habitat seminaturali in ambienti prativi e di altri habitat di Natura 2000 degradati tramite operazioni di trincatura, sfalcio, decespugliamento, taglio alberi e semina di specie locali e piccoli movimenti terra secondo le modalità previste dalla scheda tecnica predisposta dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento e resa pubblica sul sito pubblico istituzionale della Provincia. In tale tipologia sono compresi investimenti accessori quali recupero di tratti di muretto a secco ritenuti funzionali e necessari alla realizzazione ottimale dell'intervento purché documentati, nel limite massimo del 15% del totale degli investimenti;
- b) interventi specifici eseguiti una tantum nel corso del periodo di programmazione, atti a contenere o/ed eliminare le specie alloctone invasive a livello europeo (operazioni di sfalcio, estirpazione e/o trinciature) secondo le modalità previste dalla scheda tecnica

predisposta dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento e resa pubblica sul sito pubblico istituzionale della Provincia.

Gli investimenti sulle stesse superfici possono essere eseguiti una sola volta durante il periodo di validità del programma.

6.3. SPESE NON AMMISSIBILI

1. In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile ad un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

2. Inoltre, non sono mai ammissibili:

- a) iniziative per le quali nel corso della precedente programmazione 2007-2013, sia già stato adottato un provvedimento di concessione del contributo;
- b) investimenti che siano previsti in ottemperanza di obblighi o adeguamenti previsti da norme esistenti;
- c) interventi di manutenzione ordinaria;
- d) l'acquisto o esproprio di terreni;
- e) oneri accessori (quali interessi passivi, spese bancarie, contributi previdenziali dei liberi professionisti)
- f) spese per materiali che hanno durata inferiore a 5 anni;
- g) fatture o atti equivalenti intestate a soggetti diversi dal beneficiario.

7. IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

1. I limiti di spesa ammissibile sono i seguenti:

- a) limite minimo di spesa ammessa per domanda di aiuto: Euro 3.000,00, al netto delle spese tecniche e dell'IVA, sia in fase di concessione sia in fase di collaudo. Per i beneficiari che aderiscono al progetto territoriale collettivo a finalità ambientale di cui all'Operazione 16.5.1 tale limite non si applica;
- b) limite massimo di spesa ammessa Euro 50.000,00 per beneficiario e per bando (importi al netto delle spese tecniche e dell'IVA);
- c) limite massimo di spesa ammessa innalzato a Euro 100.000,00 per beneficiario e per bando per le iniziative inserite in un Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale di cui all'operazione 16.5.1 (importi al netto delle spese tecniche e dell'IVA).

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale. I tassi di finanziamento sono i seguenti:

- a) tasso di finanziamento del 100% per gli investimenti relativi alla tipologia 1 di cui al paragrafo 6.2 del presente bando;
- b) tasso di finanziamento del 90% per gli investimenti relativi alla tipologia 2 di cui al paragrafo 6.2 del presente bando.

3. L'operazione 4.4.3 non costituisce aiuto di Stato e pertanto non è assoggettata al regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, in quanto rientra nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE come da nota della Commissione europea del 31/05/2016 Ares(2016)2502246.

4. La Commissione europea con Decisione C(2020) 803 final del 3.2.2021 ha approvato la versione 7.0 del PSR 2014-2020. **Nel merito per l'operazione 4.4.3 si ammette la possibilità di intervenire anche nelle aree forestali, viene esteso indistintamente a tutti i beneficiari il limite di spesa già previsto per alcune categorie di beneficiari pari a 50.000 Euro e viene uniformata al 90% della spesa l'intensità di aiuto già prevista per alcune categorie di interventi.**

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1. TERMINI E MODALITÀ

1. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.
2. Le domande di aiuto dovranno essere presentate on-line secondo i termini di apertura previsti al Capitolo 2 "Dotazione finanziaria" mediante l'accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: <https://srt.infotn.it/>.
3. Le domande devono essere presentate, pena l'inammissibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al punto 8.2.
4. Ai sensi dei presenti criteri il beneficiario può presentare più domande (una per progetto) la cui somma non può superare il limite massimo di spesa ammissibile, di cui al capitolo 7.

8.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Alla domanda ogni beneficiario dovrà selezionare i criteri ai fini dell'autovalutazione del punteggio e dovrà dichiarare on-line:

- (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici per l'investimento oggetto della presente domanda e di non essere destinatario di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea;
- (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di non rientrare nei casi di "impresa in situazione di difficoltà", come definita dalla vigente normativa comunitaria;

e dovrà dichiarare on-line di essere a conoscenza dei seguenti obblighi e condizioni:

- di essere a conoscenza dei contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, durante l'attuazione dell'investimento e fino alla liquidazione finale del contributo;
- di impegnarsi a finanziare la quota non coperta dai contributi;
- di consentire l'accesso alla proprietà, all'azienda ed alla documentazione oggetto del sostegno da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- di essere a conoscenza dei contenuti del Programma di Sviluppo Rurale e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti dal programma medesimo i cui elementi principali sono indicati al capitolo 16 "obblighi, controlli e riduzioni ed esclusioni" e nelle "disposizioni specifiche" contenute nel paragrafo 6.2 del bando su cui si chiede il sostegno;
- di essere a conoscenza che per l'istruttoria verranno utilizzati i dati come risultanti dal fascicolo aziendale validato;
- di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto dichiarato;

- esclusivamente per i soggetti privati: di essere a conoscenza del divieto stabilito dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale *“i dipendenti pubblici (n.d.r.) che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*. (Dichiarazione ai sensi del Piano provinciale per la prevenzione della corruzione.)
- divieto delle “revolving doors” - articolo 53, comma 16-ter, d.lgs 165/2001: *“I dipendenti pubblici (n.d.r.) che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Alla domanda deve essere allegata on-line – pena l'inammissibilità della domanda - la seguente documentazione:

1. ulteriore documentazione prevista nelle schede specifiche allegate per ogni tipologia di investimento (Allegato “Schede specifiche per tipologia di investimento”);

2. progetto dell'intervento oggetto della proposta progettuale:

allegare in fase di consegna della domanda di aiuto il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento corredato da computo metrico estimativo delle opere firmato in calce dal tecnico abilitato e accompagnato dalla seguente documentazione:

- se richiesto dalla normativa urbanistica vigente, estremi della concessione edilizia o atto equivalente, adempimento valutazione di incidenza e ulteriori eventuali autorizzazioni necessarie;
- provvedimento amministrativo dell'Ente proponente avente ad oggetto l'approvazione in linea tecnica della proposta progettuale e l'assunzione dell'onere di partecipazione finanziaria alla realizzazione della stessa per la quota a proprio carico; nel caso di domanda presentata dall'Ente capofila della Rete di Riserve dovrà essere riportato il riferimento dell'accordo di programma finalizzato all'attivazione della Rete stessa (ex L.P. n. 11/2007) e del connesso Piano di gestione anche solo adottato o Progetto di attuazione.

È prevista la possibilità di chiedere una proroga per la consegna della documentazione solamente nel caso di comprovati motivi ostativi all'ottenimento della documentazione stessa e salvo autorizzazione concessa con nota del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.

Per agevolare le attività del Servizio si chiede di inviare, dopo aver inserito la domanda online, copia del progetto in formato cartaceo e su supporto elettronico al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.

3. relazione di sintesi della proposta progettuale firmata in calce dal tecnico abilitato che descriva:

- a) le caratteristiche della proposta progettuale in relazione agli elementi oggetto di valutazione come specificati nel capitolo 5 “Criteri di selezione”;
- b) il quadro riepilogativo dei costi complessivi della proposta progettuale;

- c) il contributo finanziario richiesto;
- d) le modalità di copertura dei costi di gestione a regime.

4. per le iniziative per le quali sono previsti acquisti di beni o servizi devono essere presentati:

- a) tre preventivi di spesa dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da tre fornitori diversi ed indipendenti;
- b) qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore o economicamente più vantaggioso, relazione breve tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato, illustrativa ed accompagnatoria rispetto alla scelta proposta;

5. cartografia catastale e topografica in formato cartaceo e digitale (shapefile), con estensione, lunghezza o localizzazione dell'intervento, rilevata preferibilmente con strumentazione GPS (per l'elaborazione della cartografia digitale si veda l'allegato: Operazione 443 – Istruzioni per la predisposizione delle cartografie);

6. documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento.

Inoltre, dovrà essere presentata la seguente ulteriore documentazione per la concessione del contributo:

- a) titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime sulle quali verranno effettuate le azioni del progetto;
- b) autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori;
- c) eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA (vedi fac-simile pubblicato sul sito del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette);
- d) qualora non già consegnata, informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (modello pubblicato sul sito del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette).

9. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base dei punteggi assegnati in base ai "criteri di selezione" come definiti al capitolo 5, approvati dal Comitato di Sorveglianza. Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria viene adottato il provvedimento di concessione del contributo.

2. A seguito dell'eventuale assegnazione di contributo, dovrà essere inviata copia degli accordi successivi stipulati tra gli Enti aderenti alla Rete con cui gli stessi si impegnano a finanziare la quota di spesa non coperta dai contributi previsti dal presente Bando, individuando in particolare le modalità di ripartizione del costo che rimane a loro carico. Laddove l'accordo di programma e il piano di gestione della rete di riserve fosse già stato trasmesso alle competenti strutture provinciali, gli stessi verranno acquisiti d'ufficio.

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi "Criteri di selezione" ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92 e verrà data comunicazione al richiedente. Inoltre, nel caso di domande prive della documentazione richiesta o presentata fuori dai termini previsti viene comunicata al richiedente l'irricevibilità e l'inammissibilità della domanda stessa.

10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ E DELLA CONGRUITÀ DEI COSTI

1. L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette al quale spetta la redazione dei verbali istruttori tecnico-amministrativi. Successivamente vengono approvate

le iniziative con determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati per ogni domanda: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per la rendicontazione.

2. Nell'istruttoria per la concessione del contributo, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette verifica:

- la presenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- la pertinenza, funzionalità ed ammissibilità delle iniziative rispetto all'operazione;
- la ragionevolezza e congruità della spesa ammissibile;
- la spettanza dei punteggi attribuiti nella graduatoria in base ai criteri di selezione;
- l'importo del contributo concedibile.

Con l'atto di concessione del contributo possono essere motivatamente poste condizioni e precisazioni tecniche, in relazione allo specifico progetto di investimento che non avranno, in ogni caso, nessun effetto sulla quantificazione dell'entità del contributo.

3. Per quanto riguarda la valutazione dell'ammissibilità e della congruità della spesa, per le opere si fa riferimento a prezzari approvati dalla Giunta provinciale di cui al punto 10 del paragrafo 6.1 del presente bando ed è richiesto al beneficiario il computo metrico estimativo; mentre per beni e servizi si ricorre alla valutazione di tre preventivi di spesa di "fornitori" e ditte in concorrenza presentati dal beneficiario.

4. Nel caso di servizi o acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di servizi o forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato dovrà evidenziare nella relazione tecnico-economica l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

5. In caso di richiesta di computo metrico estimativo, per determinare la spesa ammissibile a contributo si deve fare riferimento ai prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia autonoma di Trento.

6. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

7. **Operazioni realizzate da Enti Pubblici:** nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti in materia di contratti e/o di lavori pubblici.

8. Per quanto non esplicitato dal presente bando, si fa riferimento alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" pubblicate sul sito www.psr.provincia.tn.it.

11. INFORMAZIONI

11.1. MONITORAGGIO

1. Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati, ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

11.2. INFORMAZIONI

1. E' possibile richiedere in ogni momento informazioni all'Ufficio Biodiversità e Rete Natura 2000 (Ufficio PAT responsabile del procedimento) - Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette -

Dipartimento Territorio, Ambiente, Energia e Cooperazione (Contatti diretti: 0461.497885 – serv.aappss@provincia.tn.it). Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it. Informazioni complete e consigli utili per l'attuazione dell'Operazione "4.4 – 4.4.3 - Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico" sono disponibili sul portale del Servizio (link di riferimento: http://www aree protette.provincia.tn.it/incentivi_progetti/-sviluppo_rurale/pagina47.html).

11.3. TRATTAMENTO DEI DATI

(art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

- il trattamento è effettuato sulla base dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- *istruire le domande di contributo riconducibili all'Operazione 7.6.1 del Programma di Sviluppo Rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 1368 dd. 27 febbraio 2018 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 524 del 29 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 1303/13, del Reg. UE 1305/13 e dei relativi Regolamenti di esecuzione n. 807/14 e n. 808/14, del Regolamento (UE) 2017/2393, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del relativo Regolamento di esecuzione n. 809/2014;*
- *effettuare analisi, valutazioni, ricerche scientifiche e statistiche ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 1303/13 e del Reg. UE 1305/13 nonché ai sensi della l.p. 23 ottobre 2014 n. 9;*
- *richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell'art. 11 della legge 3/03;*
- *richiedere la documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11;*
- *verificare le eventuali inadempienze ex art. 48 bis DPR 602/73;*
- *ottemperare agli obblighi di pubblicazione e informazione in materia di aiuti di Stato ai sensi della Legge 115/2015 e del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.*

Il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento, non necessita del suo consenso (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679).

- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto della procedura, integrando una violazione di legge;
- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, *e-mail* direzione generale@provincia.tn.it, *pec* segret.generale@pec.provincia.tn.it, *tel* 0461.494602, *fax* 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette (*e-mail* serv.aappss@provincia.tn.it, *pec* serv.aappss@pec.provincia.tn.it, *tel* 0461.4977885, *fax* 0461.496199), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (*c.d.* Data Protection Officer) sono i seguenti: *e-mail* idprivacy@provincia.tn.it, *tel* 0461.491257/494449, *fax* 0461/ 499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;

- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi;

- qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

12. ACCONTI

1. Possono essere concessi fino ad un massimo di 1 acconto, per lavori in corso d'opera e domande comprendenti lavori, fino all'80% del contributo concesso.

2. La domanda di acconto dovrà essere inserita on-line dal beneficiario (<https://srt.infotn.it/>). Dovrà essere specificato l'importo del contributo richiesto al netto dell'IVA qualora recuperabile e delle spese non ammissibili. Dovranno essere compilati i campi inserendo i riferimenti degli allegati comprese le singole fatture. Per ogni riga andrà inserita la singola fattura con l'imputazione dell'importo per quella categoria di lavoro. Dopo aver firmato la domanda, in plico a parte, dovranno essere inviati tutti gli allegati di seguito elencati:

- a) dichiarazione a firma del beneficiario attestante l'ammontare dell'iniziativa realizzata, sulla base degli step previsti dalla stessa, che non deve essere inferiore alla percentuale di cui si chiede l'acconto;
- b) fatture o documenti equivalenti, che documentano gli acquisti e le attività svolte ammessi alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata ai commi 3 e 4;
- c) computo di raffronto tra lo stato di avanzamento dei lavori e quanto previsto in fase di domanda firmato dal direttore lavori;
- d) eventuali timesheet che indichino con chiarezza la pertinenza con le attività del progetto territoriale collettivo;
- e) per gli enti soggetti ad appalto pubblico la "scheda di autovalutazione" ai fini della verifica della normativa generale sugli appalti, secondo il modello pubblicato e scaricabile dal sito internet del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette (link di riferimento: <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Come-fare-per/Affidamento-dei-contratti-pubblici> e http://www.areeprotette.provincia.tn.it/incentivi_progetti/-sviluppo_rurale/pagina48.html), allegando i documenti di supporto alle dichiarazioni. In base alla "check list di autovalutazione" e alla documentazione allegata, verrà compilata una "check list di controllo" e in fase di accertamento potranno essere applicate riduzioni o esclusioni qualora si riscontrasse un mancato rispetto della normativa.

Si precisa inoltre, che le fatture o i documenti equivalenti devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato al momento della concessione, come indicato nel punto 4 del paragrafo 6.1.

3. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata Bonifico o ricevuta bancaria (Riba), il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura.

4. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

5. In fase di controllo, nelle varie fasi di liquidazione, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

13. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro due anni** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tali scadenze dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
3. Per le iniziative comprendenti **solo acquisti di beni**, la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro 1 anno** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
4. Per quanto riguarda le proroghe e le sospensioni dei termini, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato a riguardo nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni. **In ogni caso può essere concessa al massimo una proroga.**
5. In ogni caso i termini per la rendicontazione non possono essere stabiliti o differiti oltre il **termine del 31 dicembre 2024**, necessario per consentire la liquidazione delle agevolazioni entro il 31 dicembre 2025 in quanto termine massimo stabilito dal PSR.

14. CASI E MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DI VARIANTI

1. In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti progettuali.
2. Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:
 - a) le varianti devono essere preventivamente richieste e sono ammissibili nel numero massimo di due;
 - b) sono ammissibili i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede/area dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Nella valutazione generale delle varianti, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione;
 - c) di norma non sono considerate varianti sostanziali al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 20% di spesa ammessa e purché non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria e l'obbligatorietà della comunicazione.

15. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE

1. Ai fini della liquidazione a saldo del contributo dovrà essere presentata domanda on-line dal beneficiario (<https://srt.infotn.it>). Dovranno essere compilati i campi inserendo i riferimenti degli allegati comprese le singole fatture. Per ogni riga andrà inserita la singola fattura con l'imputazione dell'importo per quella categoria di lavoro. Dopo aver firmato la domanda, in plico a parte, dovranno essere inviati tutti gli allegati di seguito elencati:

- a) fatture quietanzate e/o relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente, che documentano gli acquisti e le attività svolte ammessi/e alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata ai commi 2 e 3;
- b) relazione conclusiva dei lavori a firma di un libero professionista abilitato, con riepilogo della spesa sostenuta ed imputabile alle opere dell'iniziativa, suddivise per macrovoce. Inoltre la relazione dovrà riportare le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse;
- c) certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato, con riepilogo della spesa sostenuta ed imputabile alle opere dell'iniziativa, suddivise per macrovoce. Inoltre il certificato di regolare esecuzione dovrà riportare le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse;
- d) computo di raffronto tra lo stato finale dei lavori e quanto previsto in fase di domanda firmato dal direttore lavori;
- e) copia semplice della dichiarazione di conformità, come previsto dalle normative vigenti in materia;
- f) indicazioni degli estremi di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza.
- g) in caso di variante, cartografia consuntiva in formato cartaceo e digitale
- h) documentazione fotografica dell'intervento realizzato.
- i) eventuali timesheet che indichino con chiarezza la pertinenza con le attività del progetto territoriale collettivo;
- j) per gli enti soggetti ad appalto pubblico "scheda di autovalutazione", ai fini della verifica della normativa generale sugli appalti, secondo il modello pubblicato e scaricabile dal sito internet del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette (link di riferimento: <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Come-fare-per/Affidamento-dei-contratti-pubblici> e http://www.areeprotette.provincia.tn.it/incentivi_progetti/-sviluppo_rurale/pagina48.html), allegando i documenti di supporto alle dichiarazioni. In base alla "check list di autovalutazione" e alla documentazione allegata, verrà compilata una "check list di controllo" e in fase di accertamento potranno essere applicate riduzioni o esclusioni qualora si riscontrasse un mancato rispetto della normativa.

Si precisa inoltre, che le fatture o i documenti equivalenti devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato al momento della concessione, come indicato nel punto 4 del paragrafo 6.1.

2. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, bonifico o ricevuta bancaria (Riba), il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura.

3. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

4. In fase di controllo, nelle varie fasi di liquidazione, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

5. L'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) dell'iniziativa è effettuata dal personale incaricato del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, sulla base della documentazione presentata e della visita sul luogo effettuata durante il collaudo finale e nel rispetto dei manuali approvati dall'organismo pagatore APPAG.

16. OBBLIGHI, CONTROLLI E RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

16.1. OBBLIGHI

1. È fatto obbligo di dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo quanto previsto nell'Allegato III, parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 (modificato da Reg. di esecuzione (UE) N. 669/2016), durante l'attuazione dell'investimento e fino alla liquidazione finale del contributo. Il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo quanto indicato nel documento "Obblighi di comunicazione – Linee guida" predisposto dall'Autorità di Gestione e pubblicato sul sito internet dedicato al PSR 2014-2020 al seguente link: <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Comunicazione/Obblighi-di-comunicazione>.
2. È fatto obbligo di non modificare la destinazione delle strutture e/o delle aree interessate dall'intervento per 10 anni dalla data del pagamento finale. Inoltre, è fatto obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria per almeno 6 anni dalla data del pagamento finale. Ulteriori obblighi sono previsti nelle schede specifiche per ogni tipologia di investimento riportate nell'Allegato "Schede specifiche per tipologia di investimento".
3. "Salvo casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il contributo è rimborsato laddove entro 10 anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi il mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere le opere e i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse, oltre che in ipotesi di violazione della destinazione d'uso delle sovvenzioni erogate o di mancato esercizio dell'attività posta alla base della corresponsione dell'aiuto."

16.2. CONTROLLI

1. Per quanto riguarda le procedure di controllo e le esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 809/2014 ed alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG), nonché alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate della Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.

16.3. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'avvio e la rendicontazione delle iniziative, si procede alla revoca parziale o totale della concessione del sostegno, con recupero degli eventuali acconti, secondo le direttive della Giunta provinciale di cui alla deliberazione n. 1980 di data 14.09.2007 e s.m..
2. Se all'atto del collaudo finale risultasse la perdita di requisiti che hanno concorso alla formazione del punteggio in graduatoria, nel verbale di collaudo si specifica se la riduzione del punteggio è rilevante o meno ai fini della concedibilità del contributo; in caso di rilevanza, è disposta la revoca del contributo con recupero degli eventuali acconti.
3. Si tengano anche presente le disposizioni riguardanti le procedure di controllo ed esclusioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014 e alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate della Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.
4. In caso di recupero di somme, le stesse sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dal sessantunesimo giorno dalla data del protocollo di notifica al beneficiario del provvedimento di recupero.
5. In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni in attuazione del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1098 di data 7 luglio 2017 ed i manuali emanati dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG).

SCHEDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

4.4.3 – 1a	Realizzazione ex novo di tratti di siepi, filari, nuclei isolati di piante, alberi isolati, specchi d’acqua ed altri elementi di diversificazione del paesaggio agricolo.
-------------------	--

1. OBIETTIVO

Favorire l'introduzione, il ripristino o l'ampliamento di formazioni arbustive e arboree quali siepi, filari e fasce boscate, di aree umide e di altri elementi atti a favorire la conservazione della biodiversità, il miglioramento della qualità del paesaggio agrario e il conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, anche nella prospettiva di una fruizione pubblica del territorio secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti. Sostenere la realizzazione e il ripristino di elementi naturaliformi che in passato caratterizzavano con maggiore frequenza l'agroecosistema, che svolgono un'importante funzione trofica e di riparo per molte specie animali e per numerosi microrganismi.

2. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

E' ammissibile al sostegno la realizzazione su terreni agricoli di: siepi campestri arbustive o arbustive/alberate, filari (anche affiancati), alberi in gruppo o isolati, fasce boscate, piccole formazioni boschive. Tali elementi possono svolgere funzione di zone rifugio inframezzate alle coltivazioni, di miglioramento paesaggistico anche mediante la schermatura di elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale.

Le formazioni arbustive e/o arboree devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato (escluse le specie invasive presenti nella pubblicazione "Atlante di 50 specie floristiche esotiche del Trentino" redatta tramite l'azione C18 del progetto Life+T.E.N). Gli interventi possono comprendere l'integrazione e/o il prolungamento di siepi e filari preesistenti. Le formazioni vegetali possono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita.


Si considera **siepe** una struttura vegetale polispecifica ad andamento lineare, spesso disposto su più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla contemporanea presenza di specie erbacee, arbustive e/o arboree.

Si riportano nella tabella sottostante le principali caratteristiche (distanze sulla fila, distanza tra le file, numero di specie, fascia di rispetto e larghezza complessiva dell'elemento) delle tipologie di siepi previste.

VOCI	TIPO A SIEPE BASSA IN FILE SEMPLICE	TIPO B SIEPE BASSA IN FILE DOPPIA	TIPO C SIEPE ALBERATA IN FILE MULTIPLA
Distanza minima delle piante sulla fila:	70 cm	70 cm	file esterne: cm 70; sulla fila centrale 300 tra le file.
Distanza massima delle piante fra le file	--	100 cm	una fila centrale di piante a portamento arboreo e due file esterne di specie a portamento arbustivo; distanza tra le file: cm 100
Numero minimo di specie da impiegare	3	5	5
Fascia di rispetto	da 0 a 3 m	da 0 a 3 m	da 0 a 3 m
Larghezza totale della siepe (incidenza delle chiome)	minimo 2 metri	minimo 3 metri	minimo 4 metri

Fonte: Assessorato Agricoltura, Istituto Agrario di San Michele all'Adige.

Nella figura seguente si possono osservare due modelli per ciascuna tipologia: per ogni tipo è visibile la dimensione minima della siepe, pari all'area coperta dalla vegetazione arbustiva/arborea.



In aggiunta alla messa a dimora delle specie arbustive/arboree è possibile, ma non obbligatorio, seminare una fascia di rispetto di massimo 3 m vicino alla siepe; questa fascia, qualora dovesse essere prevista, può essere su entrambi i lati, oppure solo su un lato.

Importante è notare che la somma delle fasce inerbite ammissibile a contributo non supera i 3 m complessivi conteggiando entrambi i lati della siepe. Le fasce di rispetto dovranno essere seminate con specie autoctone o con l'utilizzo di fiorume o fieno verde.

La distanza dalle più vicine superfici boscate dev'essere di almeno 30 metri.

Le specie da impiegare devono preferibilmente essere scelte fra quelle descritte nell'elenco seguente; l'utilizzo di specie diverse dovranno essere concordare con il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette:

Specie a portamento arboreo

None scientifico	Nome volgare
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero montano
<i>Acer campestre</i>	Acero oppio
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero

Specie a portamento arbustivo

None scientifico	Nome volgare
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino **
<i>Euonymus europaeus</i>	Berretto del prete
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustrello
<i>Prunus mahaleb</i>	Megaleppo
<i>Prunus padus</i>	Cigliegio a grappoli
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus catharticus</i>	Spincervino

<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico	<i>Rhamnus frangula</i>	Frangola
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	<i>Rosa canina</i>	Rosa canina
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	<i>Salix cinerea</i>	Salice cenerino
<i>Quercus robur</i>	Farnia	<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello	<i>Sambucus racemosa</i>	Sambuco rosso
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio	<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre	<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio
		<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo

** dove non risultino problematiche legate *Erwinia amylovora* (colpo di fuoco batterico)

I **filari** devono essere costituiti da piante autoctone prevalentemente arboree, escluse le conifere.

Il numero di esemplari del filare deve essere di circa 20 per 100 m lineari con distanza sulla fila compresa tra 4 e 8 metri e la larghezza del filare, complessiva della proiezione delle chiome e delle eventuali fasce di rispetto, deve essere di circa 5 metri.

Qualora la densità del filare sia inferiore ai minimi sopraindicati o non sia assicurato il contatto tra le chiome, l'interessato dovrà impegnarsi ad integrare la densità fino al raggiungimento dei parametri sopraindicati utilizzando anche specie diverse da quelle già esistenti e comunque presenti nell'elenco allegato, con preferenza alle specie baccifere.

Le **piante arboree isolate** devono essere autoctone, escluse le conifere, e devono avere almeno una

circonferenza del tronco a petto d'uomo di 14/16 cm e un'altezza di almeno 3,00 metri al momento dell'impianto. Inoltre, nell'ambito della medesima proprietà accorpata, le piante devono avere una distanza reciproca minima non superiore a 30 m dai singoli esemplari o dai singoli nuclei composti da un numero di piante non superiore a 5 (in presenza di nuclei di piante la distanza va misurata dalla pianta più esterna).

I **boschetti** sono costituiti da appezzamenti boscati, inseriti in un contesto generale rurale, di dimensioni inferiori a 1000 mq, con una densità inferiore a 1000 piante/ha in cui sia riconoscibile la presenza di un piano dominante arboreo. All'impianto le piante dovranno presentare un'altezza minima di 2,50 – 3,00 m; tali popolamenti dovranno essere composti da almeno 5 specie autoctone (sono escluse le conifere e le colture legnose specializzate per produzione di frutto o di legno) e potranno essere costituiti anche da porzioni contigue ad altri appezzamenti, anche di proprietà diversa, aventi medesime caratteristiche. Si dovrà mantenere una distanza pari ad almeno 50 m da formazioni boschive preesistenti.

Gli interventi su **specchi d'acqua** consistono nella ridefinizione o nella creazione ex novo di aree umide che presentino una buona diversificazione floristica e una superficie che vada da minimo 20mq fino a 400 mq; le aree inoltre dovranno collocarsi in una stazione che favorisca l'accumulo d'acqua o comunque in una depressione del terreno. Dovranno avere profondità variabile da minimo 0,8 m e massimo 1,5 m, le sponde dovranno essere di almeno 0,5 m e con una pendenza non superiore a 25°.

Se necessaria l'impermeabilizzazione dovrà essere effettuata tramite la posa di argille o telo bentonitico.

Si dovrà prevedere anche l'inerbimento e/o la piantumazione di specie acquatiche idonee e compatibili con l'habitat circostante, con una densità che a seconda della specie varia da 2 a 6 piante/mq, nonché l'inserimento di tronchi e massi con funzione di zone rifugio per l'erpeto fauna; sarà inoltre possibile introdurre un'isola semisommersa che non dovrà comunque superare ¼ della dimensione dell'area umida.

INTERVENTI ACCESSORI

Rientrano all'interno della misura anche quegli **interventi accessori** non legati direttamente al suo obiettivo centrale, ma ritenuti essenziali per la realizzazione dell'intervento stesso, come la manutenzione di muretti a secco, purché documentati e aventi un costo non superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento.

Per quanto riguarda i muretti a secco, sono soggetti a questo intervento sia gli interventi di ripristino in seguito a crolli (interi o parte sommitale), sia quelli su muretti in stato di degrado (spanciatura, fratturazione, scagliatura, polverizzazione).

Il ripristino dei muretti a secco sarà composto dalle seguenti fasi:

- demolizione del tratto da ripristinare (dividendo il materiale in massi grossi, piccoli e terra);
- verifica stabilità degli elementi rimasti (soprattutto fondazione);
- realizzazione della fondazione (dovrà essere realizzata su terreno compatto inclinato di 10° verso monte; se ciò non fosse possibile si dovrà realizzare un gradino nel caso di roccia oppure scendere più in profondità nel caso di terra);
- le pietre di maggior dimensioni andranno posizionate in fondo e la faccia più piccola e più regolare andrà rivolta verso l'esterno;
- la ricostruzione dei muretti dovrà essere eseguita con il materiale recuperato durante la demolizione;
- si dovranno sfalsare i giunti verticali ed i piani saranno inclinati verso l'interno;
- gli elementi interni (di drenaggio) dovranno essere disposti in modo da facilitare l'allontanamento dell'acqua verso l'esterno;
- come per la fondazione, anche la testa andrà realizzata con massi di grandi dimensioni.

La sommità di molti muretti a secco, costituiti da rocce e terreno molto permeabile è tipico di ambienti rupicoli e per questo possono ospitare vegetazioni casmofitiche rare che rientrano negli habitat Rete Natura 2000 8210 ed 8220. In queste situazioni è da valutare attentamente l'intervento con il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette per non danneggiare l'habitat.

3. COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le operazioni necessarie all'impianto di **siepi, filari, nuclei isolati di piante, alberi isolati, boschetti e specchi d'acqua** quali:

- operazioni di preparazione del terreno, mediante lavorazione con vangatura, fresatura o erpicatura, che interessano l'intera larghezza;
- concimazione organica del terreno mediante distribuzione e interrimento di compost vegetale o letame maturo;
- realizzazione della pacciamatura con materiale organico (fieno, paglia o corteccia) o in alternativa sfalcio manuale solo nella fascia in cui verrà realizzato il filare arboreo-arbustivo, oltre alla protezione contro la fauna selvatica (tipo shelter);
- acquisto e impianto delle piantine necessarie per la realizzazione (arbusti vaso 9 cm o fitocella) e alberi medio/alto fusto);
- irrigazione di soccorso per tutte le piante messe a dimora;
- semina e acquisto delle sementi di specie autoctone per la realizzazione della fascia inerbita;
- movimenti terra per scavo e modellazione sponde;
- fornitura e posa di argille o tele bentonitici;
- spese per la realizzazione degli interventi accessori ritenuti essenziali per la realizzazione dell'intervento.

4. REQUISITI E VINCOLI

I beneficiari si impegnano a non modificare la destinazione delle aree interessate dall'intervento per 10 anni dalla data del pagamento finale e a effettuare la manutenzione ordinaria per almeno 6 anni dalla data del pagamento finale.

Il progettista deve verificare se sia necessaria la preventiva autorizzazione alla trasformazione di coltura. Nei siti Natura 2000 deve essere ottenuta la verifica preventiva con la risposta positiva del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette o il provvedimento di valutazione di incidenza.

Le sementi utilizzate dovranno essere di specie autoctone e adatte alla stazione; qualora l'intervento sia

adiacente o all'interno di un'area protetta (ZSC e riserve locali) la scelta del miscuglio dovrà essere evitare l'introduzione di specie alloctone prediligendo metodi di inerbimento più compatibili (es. semina con fiorume o fieno verde) impiegando esclusivamente fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al consorzio floristico spontaneo.

Obblighi eseguire eventuali cure colturali, in particolare tagli di contenimento laterale, controllo delle specie invasive e selezione di polloni;

- è vietata altresì la potatura della siepe in forme geometriche; è consentito unicamente il mantenimento dello spessore della siepe mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di attrezzature che provochino sfibratura, da effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo;
- eseguire e mantenere l'integrazione della densità dell'impianto esistente per il raggiungimento dei parametri sopraindicati. La mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15% sul numero totale di piante consegnate e messe a dimora; in caso di fallanza superiore il beneficiario dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine a proprie spese;
- la vegetazione erbacea spontanea, della fascia di rispetto e dell'area di insidenza delle chiome delle siepi, filari e boschetti, dovrà essere controllata manualmente o meccanicamente a partire dalla seconda metà di luglio;
- è vietato l'utilizzo come zona di transito mezzi, deposito, ecc..., della fascia di rispetto e dell'area di insidenza delle chiome delle siepi, filari e boschetti;
- è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti chimici sulla fascia di rispetto e entro l'area di insidenza delle chiome delle siepi, filari e boschetti.

5. SPECIFICHE TECNICHE DOCUMENTI DI PROGETTO

Nel caso di realizzazione di siepi, filari e boschetti, va allegata una planimetria, in scala adeguata, riportante le aree di intervento, gli schemi di piantumazione e le specie utilizzate.

Nel caso degli specchi d'acqua va realizzato un prospetto dei movimenti terra ante e post intervento, se necessario andranno inoltre indicate le modalità di smaltimento, la localizzazione e la tipologia di rifiuti o residui prodotti dall'intervento (es. terra di scavo) secondo normativa di riferimento vigente.

SCHEDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO




4.4.3 – 1b	Ricostituzione e riqualificazione di habitat igrofili di fondovalle e lungo i corsi d’acqua attraverso la realizzazione di fasce di vegetazione igrofila ed operazioni di ripristino di fossi e rogge laterali interrate o intubate.
-------------------	---

1. OBIETTIVO
 Favorire il recupero di habitat umidi che ad oggi risultano essere ancora i più sensibili alla forte antropizzazione soprattutto nel fondovalle. Questi ambienti inoltre risultano avere un’efficace azione tampone verso i corpi acquiferi superficiali intercettando le acque che giungono ad essi.


2. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO
 Il principale intervento in questa misura è la realizzazione di **fascia tampone**, strutture vegetali ad andamento lineare, frapposte tra un corpo idrico ed un’area coltivata, con la capacità di intercettare i deflussi superficiali e sub-superficiali, direzionate verso il primo e provenienti dal secondo.
 Le specie da impiegare devono essere scelte fra quelle descritte manuale **“I.F.F. 2007 – Indice di funzionalità fluviale”** (2007), privilegiando quelle ad alta funzionalità fluviale.

Tipologie
 Per la scelta della tipologia si fa riferimento al manuale **“Fasce tampone boscate in ambiente agricolo”** (2002) e **“Studio di fattibilità per la definizione di linee guida per la progettazione e gestione di fasce tampone in Emilia-Romagna”** (2012). Dove sono descritti tre categorie di modelli:

1. fasce tampone semplici
2. fasce tampone con scoline di carico

Fasce tampone semplici	fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arbustivo	
	fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo-arbustivo	
	fasce tampone con fascia erbacea e plurifilare arboreo-arbustivo	
	fasce tampone poste nelle aree golenali di corsi d’acqua	
Fasce tampone con scolina di carico	fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e monofilare arbustivo	
	fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e monofilare arboreo-arbustivo	
	fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e plurifilare arbustivo	
	fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e plurifilare arboreo – arbustivo	


Fasce tampone semplici



Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arbustivo o arboreo-arbustivo

Descrizione dell'intervento: la fascia di terreno agricolo limitrofa al campo coltivato viene lasciata incolta allo scopo di favorire la naturale ricrescita della vegetazione erbacea; fra la fascia erbacea e il corpo idrico si procede alla piantumazione di un monofilare arboreo, arbustivo o arboreo-arbustivo

Dimensioni tipo: ampiezza fascia erbacea 3-5 m; ampiezza fascia arborea, arbustiva arborea- arbustiva 1-2 m; dimensioni complessive 5-7m.



Fasce tampone con fascia erbacea e plurifilare arboreo, arbustivo e arboreo-arbustivo

Descrizione dell'intervento: la fascia di terreno agricolo limitrofa al campo coltivato viene lasciata incolta allo scopo di favorire la naturale ricrescita della vegetazione erbacea; fra la fascia erbacea e il corpo idrico si procede alla piantumazione di due filari arboreo-arbustivi.

Dimensioni tipo (ampiezza): fascia erbacea 3-5 m; fascia arborea-arbustiva 1-2 m (ogni filare); distanza fra filari almeno 3,5 m. Dimensioni complessive 9 – 12 m




Fasce tampone poste nelle aree golenali di corsi d'acqua

Descrizione dell'intervento: nella zona golenale limitrofa al corso d'acqua costituzione di una fascia con specie arbustive igrofile posizionate in modo irregolare e con impianti ad alta densità (distanza tra arbusti 0,5 metri); nella parte sommitale della sponda piantagione di un filare arboreo-arbustivo con fascia erbacea di separazione dal campo agricolo.

Dimensioni tipo: fascia arbusti igrofilo ad ampiezza variabile in base alla disponibilità di spazio ma in genere 5- 10m; fascia arboreo-arbustiva 1-2 m. in genere realizzata a scopi naturalistici e posta a 0,5-1,5m dal ciglio di sponda; fascia erbacea 3-5 m. Dimensioni complessive variabili ma in genere 10 – 20 m.

Fasce tampone con scolina di carico



Fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo o arboreo-arbustivo

Descrizione dell'intervento: parallelamente al canale di raccolta delle acque delle scoline o, nel caso, di drenaggi tubulari, viene realizzata ex novo una scolina o canale di carico; il canale di carico è direttamente connesso alle scoline o ai dreni che lo alimentano. La


sua quota deve inoltre risultare superiore rispetto al livello dell'adiacente canale di raccolta; questo favorisce la creazione di un deflusso sub-superficiale diretto dal canale di carico al canale di raccolta. Alla fascia di terreno fra i 2 canali viene imposta una pendenza minima (orientativamente 1-3%) diretta dalla scolina di carico al canale di raccolta; questa è necessaria per favorire il ruscellamento superficiale dalla scolina di carico al canale di raccolta nel caso di suo riempimento. Su di essa si procede alla piantumazione di un monofilare arboreo-arbustivo lasciando una fascia erbacea libera lato scolina, e, nel caso di necessità per la manutenzione del canale di raccolta, anche lato canale. Nel caso sia necessaria la presenza di una capezzagna per lo svolgimento delle attività agricole essa può essere realizzata parallelamente alla scolina di carico lato campo; in questo caso è necessario utilizzare delle tubazioni per mantenere ininterrotto il collegamento fra le scoline ed il canale di carico.

Dimensioni tipo:

Canale di carico: il dimensionamento idraulico va realizzato in base all'estensione ed al tipo di deflussi proveniente dall'area afferente, considerando i volumi necessari per contenere i deflussi massimi che si possono generare durante eventi piovosi molto significativi. Nel caso di un leggero sottodimensionamento l'acqua in eccesso defluirà tramite ruscellamento superficiale verso il canale di raccolta. Orientativamente 1 m di larghezza e 0,5 – 1m di profondità in base alla possibilità di mantenere la differenza di quota con il canale di raccolta.

Fascia erbacea fra canale di carico e filare da 2 - 4 metri.

Fascia arboreo, arbustiva o arboreo-arbustiva: 1 - 2 m.



Fasce tampone con scolina di carico, fascia erbacea e plurifilare arboreo, arbustivo o arboreo-arbustivo

Descrizione dell'intervento: parallelamente al canale di raccolta delle acque delle scoline o, nel caso, di drenaggi tubulari, viene realizzata ex novo una scolina o canale di carico; il canale di carico è direttamente connesso alle scoline o ai dreni che lo alimentano. La sua quota deve inoltre risultare superiore rispetto al livello dell'adiacente canale di raccolta; questo favorisce la creazione di un deflusso sub-superficiale diretto dal canale di carico al canale di raccolta. Alla fascia di terreno fra i 2 canali viene imposta una pendenza minima (orientativamente 1-3%) diretta dalla scolina di carico al canale di raccolta; questa è necessaria per favorire il ruscellamento superficiale dalla scolina di carico al canale di raccolta nel caso di

suo riempimento. Su di essa si procede alla piantumazione di un impianto bifilare arboreo-arbustivo lasciando una fascia erbacea libera lato scolina, e, nel caso di necessità per la manutenzione del canale di raccolta, anche lato canale. Nel caso sia necessaria la presenza di una capezzagna per lo svolgimento delle attività agricole essa può essere realizzata parallelamente alla scolina di carico lato campo; in questo caso è necessario utilizzare delle tubazioni per mantenere ininterrotto il collegamento fra le scoline ed il canale di carico.

Dimensioni tipo:

Canale di carico: il dimensionamento idraulico va realizzato in base all'estensione ed al tipo di deflussi proveniente dall'area afferente, considerando i volumi necessari per contenere i deflussi massimi che si possono generare durante eventi piovosi molto significativi. Nel caso di un leggero sottodimensionamento l'acqua in eccesso defluirà tramite ruscellamento superficiale verso il canale di raccolta. Orientativamente 1-2m di larghezza e 0,5 – 1m di profondità in base alla possibilità di mantenere la differenza di quota con il canale di raccolta.

Fascia erbacea fra canale di carico e filare da 2 - 4 metri.

Fasce arboreo, arbustive o arboreo-arbustiva di ampiezza 1-2 m ciascuna con un interfila di 3,5 – 4m.

Si sottolinea inoltre che le fasce plurifilare non prevedono siepi costituite da più di 2 filari arborei: è infatti noto dalla letteratura che a parità di superficie vegetata è possibile conseguire un effetto tampone maggiore aumentando la lunghezza della linea di contatto tra fonte inquinante e sistema tampone, realizzando perciò fasce lunghe e strette (1-2 filari), piuttosto che ampie (più di 2 filari) e corte. Questa scelta di base fa sì che tutte le tipologie di fasce tampone qui descritte non rientrino nella definizione di bosco.

Nel caso della realizzazione di nuove fasce tampone, la superficie aziendale coltivata, anche non accorpata, deve essere pari ad almeno 2000 mq, non è prevista una lunghezza minima, ma per ogni 50 m lineari è necessario lasciare uno spazio solo inerbito di 5 m lineari per permettere il passaggio della fauna.

Altri interventi ricadenti in questa misura sono la realizzazione di **aree umide** e **aree di fitodepurazione**

naturaliformi con sistema a flusso superficiale di scorrimento, ovvero zone dove si andranno a ricreare ambienti igrofilo più ampi e non per forza lineari; questi dovranno avere profondità variabile da minimo 0,8 m a massimo 1,5 m (altezze diverse andranno giustificate), le sponde dovranno essere di almeno 0,5 m e con una pendenza non superiore a 25°.

L'eventuale impermeabilizzazione dovrà essere effettuata tramite la posa di argille.

Si dovrà prevedere anche l'inerbimento e la piantumazione di specie vegetali tipiche di ambienti umidi appartenenti alle categorie delle elofite, idrofite e igrofite.

L'area fitodepurante deve prevedere un'area di rispetto costituita da una fascia tampone di almeno 5m a partire dalle sponde e un fosso di adduzione nella parte più alta dell'area, con una soglia che regola l'afflusso d'acqua verso l'interno ed il livello del fosso stesso. Dovrà essere installato un troppo pieno perché garantisca la fuoriuscita dell'acqua in eccesso ed allo stesso tempo mantenere un'altezza del livello d'acqua pari ad almeno 0,5m.

In alcune stazioni di fondovalle, soprattutto nei tratti che precedono l'immissione in un torrente più grande o in uno specchio d'acqua, l'erosione provoca un abbassamento dell'alveo e conseguentemente una mancata espansione del corpo idrico verso la piana limitrofa. Il protrarsi e l'aggravarsi di questo fenomeno rende gli habitat alluvionali meno umidi e di conseguenza rende più facile l'ingresso di piante invasive tipiche del fondovalle quali robinia e ailanto: la realizzazione di una "soglia", di massimo 1,5m di altezza, ha la funzione di arginare il fenomeno erosivo, rallentare il flusso della corrente, mantenere l'altezza della falda ed una periodica inondazione delle formazioni igrofile limitrofe durante modesti eventi di piena.

Il recupero ed il ripristino delle **fosse e delle piccole rogge**, oltre al perseguimento degli obiettivi visti in precedenza, garantisce anche una efficiente gestione idrica del territorio limitrofo alle stesse, sia da un punto di vista naturalistico, sia agricolo. Questi interventi sono rivolti alla diversificazione fluviomorfologica delle rogge, alla sostituzione di piccole opere impattanti, alla piantumazione di specie igrofile e alla riprofilatura e manutenzione dei fossi di drenaggio.

Tipologie

Gli interventi sulle rogge e i fossi di drenaggio sono costituiti da misure volte a migliorarne la naturalità e la composizione specifica:

1. diversificazione fluviomorfologica;
2. interventi di ingegneria naturalistica volti a sostituire o migliorare interventi impattanti;
3. piantumazione di specie igrofile;
4. riprofilatura e manutenzione fossi di drenaggio.

Gli interventi sulla fluviomorfologia prevedono l'articolazione dell'alveo sia nella sua estensione, rendendolo il meno rettilineo possibile, sia nella sua conformazione, rendendolo meno uniforme.

Gli interventi d'ingegneria naturalistica consigliati riguardano: viminata, fascinata, palizzata semplice con talee, gabbionata con talee, balze di geotessuto vegetate per contrastare l'erosione spondale (al di sopra del livello medio di sommersione), copertura diffusa di salici, scogliere a secco con rami vivi nella parte inferiore di una scarpata tra i massi, fascine vive ai piedi della sponda fissate con picchetti di talee di salici e/o massi e viminata di salici singola o abbinata con piantumazione di fascinate di fragmites.

La piantumazione di specie igrofile andrà effettuata, laddove previsto, congiuntamente alle tecniche di ingegneria naturalistica, ponendo attenzione alla micro-orografia del territorio. Le piantumazioni andranno effettuate non solo lungo la sponda, ma anche addentrandosi verso l'interno, è inoltre opportuno non piantumare l'intera sponda ma lasciare dei tratti con pendenze morbide inerbite o senza piante così da facilitare l'accesso alle specie della macrofauna.

Il recupero e la manutenzione dei fossi consistono nella riprofilatura, laddove il fosso ha perso la propria funzione (agricola e naturalistica) perché ormai ostruito o in sfalci, congiunti ad una gestione delle bordure riparie, laddove il fosso conserva ancora le proprie funzioni. La riprofilatura va effettuata con macchinari idonei avendo cura di lasciare il fondo naturale, va garantita una pendenza di sponda adeguata per mantenere la stabilità del coltivo e la piantumazione di una bordura riparia composta da specie erbacee e arbustive igrofile, mentre laddove lo spazio lo permette, è consentito mettere a dimora piante arboree adatte alle zone umide. In presenza di habitat umidi esistenti (es. prati umidi, torbiere, canneti, ecc) l'intervento non deve alterare le condizioni di umidità del suolo.

3. COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le operazioni necessarie all'impianto di **fasse tampone, aree umide, aree fitodepuranti e soglie** quali:

- lavorazioni del terreno che interessano l'intera larghezza;

- acquisto e impianto delle piante (cespugli, alberi e piante acquatiche) necessarie per la realizzazione;
- irrigazione di soccorso per tutte le piante messe a dimora;
- semina e acquisto delle sementi per la realizzazione della fascia inerbita;
- movimenti terra per scavo e modellazione sponde e rimodellazione dell'alveo;
- fornitura e posa di materiali impermeabilizzanti (argilla o telo bentonitico);
- realizzazione strutture per "troppo pieno" e "soglie";
- realizzazione di opere di ingegneria naturalistica;
- riprofilatura fossi.

4. REQUISITI E VINCOLI

I beneficiari si impegnano a non modificare la destinazione delle aree interessate dall'intervento per 10 anni dalla data del pagamento finale e ad effettuare la manutenzione ordinaria per almeno 6 anni dalla data del pagamento finale.

Il progettista deve verificare se è necessaria la preventiva autorizzazione alla trasformazione di coltura. Nei siti Natura 2000 deve essere ottenuta la verifica preventiva con la risposta positiva del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette o il provvedimento di valutazione di incidenza.

Le sementi utilizzate dovranno essere di specie autoctone ed adatte alla stazione. Qualora l'intervento sia adiacente o all'interno di un'area protetta (ZSC e riserve locali), la scelta del miscuglio dovrà evitare l'introduzione di specie alloctone prediligendo metodi di inerbimento più compatibili (es. semina con fiorume o fieno verde), impiegando esclusivamente fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al consorzio floristico spontaneo.

Obbligare eventuali cure colturali, in particolare tagli di contenimento laterale, controllo delle specie invasive e selezione di polloni;

- è vietata altresì la potatura della siepe in forme geometriche; è consentito unicamente il mantenimento dello spessore della siepe mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di attrezzature che provochino sfibatura, da effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo;
- eseguire e mantenere l'integrazione della densità dell'impianto esistente per il raggiungimento dei parametri sopraindicati. La mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15% sul numero totale di piante consegnate e messe a dimora; in caso di fallanza superiore il beneficiario dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine a proprie spese;
- sulla la vegetazione erbacea spontanea, della fascia di rispetto e dell'area di insidenza delle chiome delle siepi, filari e boschetti, dovrà essere controllata manualmente o meccanicamente a partire dalla seconda metà di luglio;
- sulla fascia di rispetto e l'area di insidenza delle chiome delle siepi, filari e boschetti è vietato il transito non siano utilizzate come zona di transito mezzi, deposito, ecc...;
- sulla fascia di rispetto e l'area di insidenza delle chiome delle siepi, filari e boschetti è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbi chimici;
- è vietato l'uso di pacciamature, anche biodegradabili, in quanto compromettono l'efficienza di trattenuta del deflusso superficiale;
- è vietato l'uso di concimi chimici e organici, sia nella fase di impianto sia nella fase di gestione;
- ogni 50 m lineari è necessario lasciare uno spazio solo inerbito di 5 m lineari per permettere il passaggio della fauna.

5. SPECIFICHE TECNICHE DOCUMENTI DI PROGETTO

Nel caso di realizzazione di fasce tampone va allegata una planimetria, in scala adeguata, riportante le aree di intervento, gli schemi di piantumazione e le specie utilizzate.

Nel caso degli interventi riguardanti la realizzazione di aree umide e aree di fitodepurazione va realizzato un prospetto dei movimenti terra ante e post intervento, se necessario andranno inoltre indicate le modalità di smaltimento, la localizzazione e la tipologia di rifiuti o residui prodotti dall'intervento (es. terra di scavo).

SCHEDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

4.4.3 – 1c	Infrastrutture per il passaggio e il riparo della fauna tramite operazioni di acquisto e posa in opera dei manufatti necessari per il superamento delle barriere ecologiche.
------------	--

1. OBIETTIVO
Favorire la coesistenza ed il passaggio della fauna nel territorio provinciale tramite l'utilizzo di manufatti artificiali volti a compensare attraversamenti naturali.
2. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO
<p>L'intervento consiste nella realizzazione di strutture ecologiche o installazione di manufatti che, in modo diverso, contribuiscano a incrementare la consistenza delle popolazioni di fauna nell'ambito degli agroecosistemi della provincia e a migliorare la fruizione dei biotopi dove, specialmente l'avifauna, trova rifugio: in particolare, l'intervento riguarda la realizzazione di manufatti per il riparo delle specie selvatiche vertebrate ed invertebrate o passaggi sicuri per la fauna.</p> <p>Per la definizione degli interventi si fa riferimento al manuale "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari (2005)" e alla creazione di adeguati interventi di manufatti esistenti atti a migliorare i passaggi per la fauna lungo i corridoi ecologici (mitigazioni attive);</p> <ul style="list-style-type: none">– la realizzazione di misure destinate ad impedire l'accesso degli animali alla carreggiata (mitigazioni passive). <p>Fra gli interventi per il riparo della fauna sono compresi nidi artificiali sia per l'avifauna sia per i chiroterri.</p> <p>PASSAGGI</p> <p>I passaggi per la fauna sono manufatti artificiali di varia natura ("Fauna selvatica ed infrastrutture lineari" – 2005), trasversali alla sezione stradale, che consentono l'attraversamento dell'infrastruttura da parte delle specie animali.</p> <p>La densità di tali interventi in corrispondenza dei flussi biotici individuati deve essere valutata caso per caso, a seconda della situazione specifica.</p> <p>In assenza di dati probatori, per i vertebrati maggiori può essere adottata una frequenza minima prudenziale di un passaggio ogni 500-1.000 metri. Una media di un sottopasso ogni 250 metri può essere considerata sufficiente a rendere più permeabile alla microfauna un territorio agricolo, salvo località di riconosciuta rilevanza faunistica dove la frequenza potrà essere maggiore.</p> <p>Le caratteristiche essenziali per l'idonea progettazione di un passaggio sono l'ubicazione, le dimensioni, il materiale di costruzione della struttura, il materiale utilizzato per la superficie di calpestio alla base della struttura di attraversamento, le misure complementari d'adeguamento degli accessi che implicano la messa a dimora di vegetazione e la collocazione di recinzioni e strutture perimetrali di "invito" per convogliare gli animali verso le imboccature dei passaggi.</p> <p>Tali condizioni dipendono molto dalle esigenze dei singoli gruppi animali.</p> <p>I rettili richiedono passaggi con substrati naturali relativamente ampi e di lunghezza moderata, posti allo stesso livello dell'intorno e con presenza di vegetazione che apporti copertura e rifugio all'entrata.</p> <p>I piccoli mammiferi sono in genere poco selettivi e utilizzano tutti i tipi di struttura, anche se realizzata in cemento o in lamiera corrugata; solo la presenza di acqua all'entrata costituisce un ostacolo al passaggio.</p> <p>Riccio e scoiattolo rappresentano invece casi particolari di specie che tentano comunque di attraversare direttamente la carreggiata. Lo scoiattolo non usa né sovrappassi, né sottopassi, ma direttamente la carreggiata e persino cavi elettrici che la attraversano (a questo scopo è già stata sperimentata positivamente la posa di appositi cavi posti a 7 m d'altezza sopra il livello della carreggiata). Per il riccio, una delle specie più penalizzate dalle collisioni con i veicoli, è preferibile adottare speciali ostacoli che impediscano di accedere alla strada, ad esempio creando una fascia di ghiaia parallela alla carreggiata.</p>

I **lagomorfi** (coniglio e lepre) sono specie più selettive. Evitano sottopassi di piccole dimensioni (non attraversano strutture con meno di 150 cm di diametro) e tunnel in lamiera corrugata. Utilizzano principalmente tombini e scatolari con buona visibilità della parte opposta.

I **carnivori** richiedono la presenza di vegetazione adeguata all'ingresso e non utilizzano passaggi con substrato coperto da una lama d'acqua continua anche di pochi centimetri di profondità. Sono però capaci di utilizzare tombini molto stretti (fino a 50 cm di diametro nel caso del tasso). Fa eccezione la volpe che richiede tunnel ampi con buona visibilità e substrati naturali alla base. Anche la lontra, pur essendo un mammifero semi-acquatico, necessita di una frangia laterale secca. Il lupo attraversa spesso anche strade a forte intensità di traffico e preferisce i sovrappassi, anche quelli veicolari. Sembra che l'uso dei passaggi per le specie "sociali" sia influenzato da un processo di adattamento e di trasmissione sociale.

Gli **ungulati** necessitano di estesi areali vitali e sono abituati ad utilizzare piste note e ben definite nei loro spostamenti. Sono molto selettivi nell'utilizzo dei passaggi e richiedono strutture apposite, evitando punti in qualche modo utilizzati dall'uomo (anche solo il passaggio di mandrie al pascolo li allontana). Il cinghiale e il capriolo sono le specie meno esigenti, mentre il cervo e il camoscio richiedono strutture più ampie. Non ci sono giustificazioni su base sperimentale delle dimensioni dei sottopassi. Varie esperienze dimostrano la necessità di ampiezze minime di 7 m per il capriolo e di 12 m per il cervo. Si è osservato che il cinghiale utilizza anche attraversamenti con ampiezza pari a 5 metri nel caso in cui siano ben ubicati. Le altezze minime sono di 3,5 m nel caso del cinghiale e del capriolo e di 4 m nel caso del cervo.

Come regola generale è importante tenere in conto il cosiddetto **indice di apertura**: (altezza x ampiezza) / lunghezza del sottopasso, in quanto più lungo è il passaggio, più largo deve essere il diametro.

Il cinghiale utilizza passaggi con un indice di apertura uguale o superiore a 0,5, mentre il capriolo richiede un indice minimo di 0,75 ed il cervo di 1,5 (Tabella 1).

	Indice di apertura IA = (H x A / L)	Ampiezza minima (m)	Altezza minima (m)
Sus scrofa	0,5	7,0	3,50
Capreolus capreolus	0,75	7,0	3,50
Cervus elaphus	1,5	12,0	4,00

Tabella 1 - Dimensioni minime raccomandabili per tre specie di ungulati (da Rosell, 1999)

Per gli ungulati hanno molta importanza la dimensione e la collocazione della recinzione perimetrale, visto che alcuni individui tentano di attraversare la carreggiata saltando le recinzioni, anche quelle autostradali che sono in genere più alte. È quindi opportuno utilizzare sistemi di recinzioni particolari realizzati con reti a maglia decrescente, interrata alla base e dimensionate in rapporto alla fauna presente, meglio se combinate frontalmente con una siepe. Molte altre specie, oltre agli ungulati, utilizzano gli appositi passaggi solo se è presente una recinzione ad impedire l'accesso alla strada.

Per questo motivo è fondamentale combinare l'esistenza di un passaggio con la collocazione di recinzioni perimetrali installate in modo che conducano gli animali al passaggio, ovvero disposte in forma d'imbuto in corrispondenza dell'ingresso.

È importante che l'impianto sia denso da entrambi i lati dell'apertura, in modo che gli animali possano sentirsi protetti nel loro tragitto d'avvicinamento al passaggio. Davanti all'entrata occorre invece lasciare uno spazio assolutamente privo di vegetazione per consentire l'entrata di luce nel passaggio e permettere una buona osservazione dell'intorno.

Per quanto riguarda gli **anfibi** esistono diversi tipi di passaggi, consistenti in sistemi di tubi, in genere di

cemento, in particolare sono da privilegiare quelli caratterizzati da un fondo naturale, fori nella parte superiore e sezione minima di 40 cm.

Elemento indispensabile dei passi bidirezionali è una recinzione specifica che intercetta il passaggio degli anfibi, impedendone l'accesso alla carreggiata. Gli individui che non possono proseguire nella loro direzione seguono la recinzione fino a trovare il tubo che permette loro di continuare ad avanzare nella

stessa direzione. Questo tipo di passaggio ha come inconveniente che molti individui hanno difficoltà a localizzarne l'entrata, poiché questi animali non fanno una ricerca attiva, ma avanzano fino a trovare un'apertura nella recinzione.

L'altezza delle recinzioni e delle grate deve essere come minimo di 40 cm e senza maglie opache.

Le caratteristiche dell'habitat nell'intorno di questi passaggi hanno poca influenza sul loro uso. Può essere utile la presenza di vegetazione, che crei un ambiente più ombreggiato, e quindi più protetto. In alcuni casi si è optato con discreti risultati per la creazione di stagni di riproduzione in un luogo idoneo situato lungo la via di migrazione, per evitare così che gli anfibi attraversino la strada.

RECINZIONI

Le recinzioni dovrebbero sempre essere installate congiuntamente a passaggi che consentano la permeabilità dell'infrastruttura lineare (sovrappassi o sottopassi).

Per i cervi è raccomandata una recinzione alta almeno 2,2 m con due fili disposti obliquamente sulla parte superiore, mentre per il cinghiale ed il capriolo vanno bene reti con altezza da 1,7 a 2 m. Per sezioni trasversali della strada con profilo inclinato, bisogna anche tenere conto dell'inclinazione dell'angolo della scarpa.

Tra un montante e l'altro ci deve essere una distanza massima di 4 m, mentre in tratti con abbondanti popolazioni di cinghiale è raccomandabile diminuirla fino a 2 m. L'ancoraggio al suolo, da eseguirsi interrando la recinzione come minimo di almeno 15 o 20 cm (ma anche fino a 40 cm in zone molto frequentate dai cinghiali), è un altro fattore chiave, giacché molti animali tentano di superare le recinzioni sottopassandole: cinghiale e tasso, ad esempio, hanno l'abitudine di fare piccole escavazioni per passare sotto alla recinzione. Le reti zincate galvanizzate per immersione sono quelle che durano di più nel tempo (circa 15 anni).

DISSUASORI OTTICI RIFLETTENTI, REPELLENTI SONORI

Sistemi puntuali che si basano sull'uso di elementi che spaventino gli animali o di repellenti olfattivi o sonori.

I riflettori vengono utilizzati in particolare per impedire l'accesso di caprioli, cervi o altri grandi mammiferi. Possono essere realizzati con placche di acciaio galvanizzato o con materiale catarifrangente. I dissuasori ottici, fissati alla parte superiore del guard-rail o di appositi sostegni, riflettono la luce dei fari dei veicoli, deviandoli verso l'esterno della carreggiata e generando flash di luce che dissuadono gli animali dall'attraversare.

I riflettori possono invece essere la risposta più indicata su strade con traffico da leggero (meno di 1.000 veicoli al giorno) a medio (da 1.000 a 10.000 veicoli al giorno), ove esistono periodi di relativa tranquillità tra un veicolo e l'altro, che consentono l'attraversamento dei selvatici in sicurezza. Su strade dove il traffico è intenso (oltre 10.000 veicoli al giorno) o addirittura continuo tra il tramonto e l'alba, i riflettori sono continuamente in attività. La fauna selvatica si abitua quindi più velocemente alla luce riflessa e, prima o poi, "forzerà" la barriera ottica anche in presenza di veicoli in transito.

Indicativamente la distanza tra un riflettore e l'altro deve essere di 25 - 50 metri nei tratti rettilinei e fino a 10 metri nelle curve. L'altezza di collocamento dipende dalla specie che deve essere dissuasiva. Orientativamente si raccomandano le seguenti altezze rispetto al suolo: 70 cm per il cervo, 55 cm per il capriolo, 45 cm per il cinghiale.

I catarifrangenti devono essere controllati almeno due volte l'anno per verificarne la funzionalità. La pulizia deve essere effettuata regolarmente in modo automatico (getto d'acqua), solo in casi eccezionali si può procedere alla pulizia manuale.

SEGNALETICA VERTICALE "DINAMICA" ATTIVATA DA SENSORI

Sistemi di segnalazione, accoppiati a sensori, in grado di segnalare la presenza di fauna in avvicinamento alla strada. Questa segnaletica è attivata direttamente solo ove vi siano animali in carreggiata o in procinto di attraversarla. I sensori attivano il segnale di allerta, che può essere anche corredato di avviso di riduzione della velocità (30-40 km/ora). In condizioni ordinarie questa segnaletica è spenta, si illumina solo se attivata.

Il sistema può essere alimentato con pannelli ad energia solare.

<p>La maggior parte di questi sistemi usa raggi ad infrarossi o laser per individuare i movimenti degli animali su entrambi i lati della carreggiata, oppure sensori passivi che rispondono agli infrarossi emessi dai corpi degli animali stessi</p>
<p>3. COSTI AMMISSIBILI</p> <p>Gli interventi prevedono l'acquisto e la posa di manufatti che diano rifugio alla fauna durante la sosta o lo spostamento e sintesi di sottopassi per la fauna (sottopassi ad esclusivo uso faunistico, passaggi per anfibi, sovrappassi ad uso esclusivo per la fauna (ecodotti));</p> <ul style="list-style-type: none"> – adeguamento dei manufatti esistenti (tombini di drenaggio, scatolari idraulici, sottopassi stradali, sovrappassi stradali); – acquisto e posa di recinzione e vegetazione per l'inserimento ambientale funzionali all'attraversamento; – acquisto e posa dissuasori ottici riflettenti, barriere olfattive e repellenti sonori; – acquisto e posa di nidi artificiali, sia per avifauna che per chiroterteri; – messa in opera di interventi sperimentali volti a prevenire gli investimenti della fauna.
<p>4. REQUISITI E VINCOLI</p> <p>I beneficiari si impegnano a non modificare la destinazione delle aree interessate dall'intervento per 10 anni dalla data del pagamento finale e ad effettuare la manutenzione ordinaria per almeno 6 anni dalla data del pagamento finale.</p> <p>Il progettista deve verificare se è necessaria la preventiva autorizzazione alla trasformazione di coltura. Nei siti Natura 2000 deve essere ottenuta la verifica preventiva con la risposta positiva del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette o il provvedimento di valutazione di incidenza.</p> <p>Eventuali specie arboree, arbustive e sementi utilizzate dovranno essere di specie autoctone ed adatte alla stazione.</p> <p>I beneficiari si impegnano alla manutenzione e corretta gestione degli interventi realizzati mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – controllo e pulizia annuale dei sottopassi faunistici (in particolare per i rospodotti); – controllo condizione barriere e dispositivi di dissuasione; – pulizia annuale dei nidi.
<p>5. SPECIFICHE TECNICHE DOCUMENTI DI PROGETTO</p> <p>-</p>

SCHEDA SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

4.4.3 – 1d	Interventi di riduzione gli impatti sull'avifauna dovuti alla presenza di elettrodotti e cavi sospesi.
------------	--

1. OBIETTIVO <p>Gli elettrodotti si estendono su vasti tratti di territorio, attraversano diversi ecosistemi e rappresentano un importante fattore di antropizzazione del paesaggio.</p> <p>La presenza di queste infrastrutture può rappresentare una minaccia per l'avifauna capace di determinare due ordini di problematiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- mortalità conseguente alla collisione in volo contro le linee o le strutture che, in ragione della loro dislocazione o della scarsa visibilità, possono essere causa d'impatto.- elettrocuzione o folgorazione, anch'esso letale, a seguito di un accidentale contatto dei volatili con elementi in tensione delle linee a bassa e media tensione. Questo secondo tipo d'impatto interessa in particolare uccelli di medie-grandi dimensioni i quali, quando sono posati, a causa della loro apertura alare, possono chiudere il circuito tra due conduttori piuttosto che tra un conduttore ed una struttura messa a terra. Alcune specie di uccelli (Falco pescatore, aironi, cicogne) soliti frequentare zone umide vanno soggetti ad episodi di folgorazione quando si posano su pali di linee elettriche che utilizzano frequentemente come siti di posa.
2. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO <p>Gli interventi prevedibili sulle linee sono divisi in base alla caratteristica della linea (come riportato nelle “Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna –2008 e “Protezione degli uccelli sulle linee elettriche aeree a corrente forte con tensioni nominali superiori a 1kV – 2009).</p> <p>Le misure sono divise in due categorie: interventi di sostegno e isolamento.</p> <ul style="list-style-type: none">- sostituzione degli isolatori rigidi di sostegno con isolatori sospesi o ricoprendo gli isolatori rigidi con involucri di protezione dell'ultima generazione;- facendo passare i conduttori al di sotto delle mensole;- utilizzando catene di isolatori riduttori con una lunghezza minima del tratto isolato di 60 cm;- isolando i conduttori nelle vicinanze dei sostegni su una lunghezza di almeno 60 cm da entrambe le parti della mensola;- isolando gli altri elementi percorsi da corrente, situati sul sostegno a una distanza inferiore a 60 cm dai possibili posti per sostare. <p>Altre misure prevedibili consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none">- interramento di piccoli tratti di elettrodotto nelle aree più significative;- predisposizione di dispositivi che aumentino la visibilità dei cavi;- dismissione delle linee superflue.
3. COSTI AMMISSIBILI <p>Sono ammissibili le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- sostituzione di isolatori rigidi;- isolamento di elementi percorsi da corrente;- interrimento di piccoli tratti di elettrodotto nelle aree più significative;- predisposizione di dispositivi che aumentino la visibilità dei cavi.
4. REQUISITI E VINCOLI <p>I beneficiari si impegnano a non modificare la destinazione delle aree interessate dall'intervento per 10 anni dalla data del pagamento finale e ad effettuare la manutenzione ordinaria per almeno 6 anni dalla data del pagamento finale.</p> <p>Il progettista deve verificare se è necessaria la preventiva autorizzazione alla trasformazione di coltura. Nei siti Natura 2000 deve essere ottenuta la verifica preventiva con la risposta positiva del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette o il provvedimento di valutazione di incidenza.</p>

Qualora vi sia la necessità del potenziamento della linea, il proprietario dell'impianto dovrà impegnarsi affinché gli interventi successivi non concorrano ad aggravare la situazione, mantenendo lo stesso rischio nei confronti degli impatti sull'avifauna dovuti alla presenza di elettrodotti e cavi sospesi.

5. SPECIFICHE TECNICHE DOCUMENTI DI PROGETTO

Tutte le spese dovranno trovare riscontro nel preventivo di spesa elaborato dall'ente proprietario della linea, dove saranno descritti i costi dei singoli interventi.

SCHEDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

4.4.3 – 2a	Interventi di recupero ai fini ambientali di habitat seminaturali in ambienti prativi e di altri habitat di Natura 2000 degradati non forestali
-------------------	--

1. OBIETTIVO	
L'intervento specifico si rivolge a spazi aperti (prati, pascoli e prato-pascoli) coinvolti da processi di degrado del cotico erboso e di ricolonizzazione forestale, a seguito di fenomeni di mancata o limitata gestione del territorio. Tali superfici, infatti, a seguito dell'abbandono colturale, possono essere soggette ad ingresso di vegetazione erbacea infestante ed aggressiva e quindi al successivo sviluppo di componenti arboree ed arbustive, anche esotiche.	
2. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO	
Il fenomeno di avanzamento e conquista del bosco a scapito dello spazio aperto determina anzitutto la contrazione dell'ecosistema prativo e pascolivo e della comunità biotica (organismi animali e vegetali) caratteristica dello spazio aperto. L'abbassamento del livello di biodiversità animale e vegetale induce la generale fragilità dell'ecosistema e la potenziale perdita di habitat. Va anche evidenziato che un ambiente dotato di uno scarso grado di diversità biologica, cioè ecologicamente meno diversificato e quindi disorganizzato, reagisce meno attivamente alle repentine variazioni atmosferiche e climatiche. A questo scopo la misura si rivolge in particolare alla riqualificazione, miglioramento e potenziamento degli habitat riportati nella Tabella 1 e comprese nelle zone appartenenti alla Rete Natura 2000 o ad altre zone di grande pregio naturale.	
Formazioni erbose naturali	
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli	
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Brometi e simili)
6230*	Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6240*	Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche
Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte	
6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
Formazioni erbose mesofile	
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Arretanereti, Avenuleti e simili)
6520	Praterie montane da fieno (Triseteti, Festuco-Agrostideti e simili)
Torbiere acide di sfagni	
7110*	Torbiere alte attive
7140	Torbiere di transizione e instabili
7150	Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
Paludi basse calcaree	
7210*	Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
7230	Torbiere basse alcaline
Pareti rocciose con vegetazione casmofitica	
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
8240*	Pavimenti calcarei
Tabella 1. Habitat soggetti a finanziamento	
INTERVENTI ACCESSORI	

Rientrano all'interno della misura anche quegli **interventi accessori**, non legati direttamente al suo obiettivo centrale, ma ritenuti essenziali per la realizzazione dell'intervento stesso come lo spostamento od il ripristino di sentieri, la realizzazione di passerelle e la manutenzione di muretti a secco purché documentati e non superiori al 15% dell'importo.

Per quanto riguarda i muretti a secco, sono soggetti a questo intervento sia gli interventi di ripristino in seguito a crolli (interi o parte sommitale), sia quelli su muretti in stato di degrado (spanciatura, fratturazione, scagliatura, polverizzazione).

Il ripristino dei muretti a secco sarà composto dalle seguenti fasi:

- demolizione del tratto da ripristinare (dividendo il materiale in massi grossi, piccoli e terra),
- verifica stabilità degli elementi rimasti (soprattutto fondazione),
- realizzazione della fondazione (dovrà essere realizzata su terreno compatto inclinato di 10° verso monte; se ciò non fosse possibile si dovrà realizzare un gradino nel caso di roccia oppure scendere più in profondità nel caso di terra);
- le pietre di maggior dimensioni andranno posizionate in fondo e la faccia più piccola e più regolare andrà rivolta verso l'esterno;
- la ricostruzione dei muretti dovrà essere eseguita con il materiale recuperato durante la demolizione;
- si dovranno sfalsare i giunti verticali ed i piani saranno inclinati verso l'interno;
- gli elementi interni (di drenaggio) dovranno essere disposti in modo da facilitare l'allontanamento dell'acqua verso l'esterno;
- come per la fondazione, anche la testa andrà realizzata con massi di grandi dimensioni.

La sommità di molti muretti a secco, costituiti da rocce e terreno molto permeabile è tipico di ambienti rupicoli e per questo possono ospitare vegetazioni xerofitiche o casmofitiche tipiche di alcuni habitat di Natura 2000 (6110 – 8210 – 8220 - 8230). In queste situazioni è da valutare attentamente l'intervento per non danneggiare queste espressioni di biodiversità.

3. COSTI AMMISSIBILI

L'intervento è finalizzato al miglioramento e alla riqualificazione degli habitat di interesse comunitario o comunque di particolare importanza anche per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica, quali:

- torbiere;
- canneti, cariceti, molinieti;
- prati aridi;
- prati da fieno ricchi di specie.

Torbiere, canneti, cariceti e molinieti

Per rallentare il processo di interrimento, che in tempi relativamente brevi determina la scomparsa della vegetazione igrofila ed una progressiva riduzione della zona umida, è necessario ridurre la quantità di residui vegetali che annualmente cadono sulla superficie del suolo torboso alla fine del proprio processo vegetativo: si rende pertanto necessario favorire un "equilibrio artificiale", con interventi che garantiscono il necessario apporto idrico ed eliminando, attraverso la raccolta dei residui organici, la biomassa naturale.

In mancanza di interventi gestionali, i cariceti tendono a essere progressivamente invasi da *Phragmites australis*, mentre i canneti evolvono rapidamente verso formazioni mesoigrofile e lentamente verso assetti di cespuglieto igrofilo e/o bosco.

La conservazione di questi habitat, ad alto valore ecologico e prioritari per la biodiversità, dipende essenzialmente da una gestione attiva, che riesca a contemperare diverse esigenze: rimozione periodica della biomassa per evitarne l'accumulo, minimo impatto sulla flora e sulla fauna esistenti.

Prati aridi e prati da fieno ricchi di specie

Trattasi di habitat ad elevato valore ecologico, che non hanno raggiunto il proprio equilibrio evolutivo (climax), ma mantenuti "artificialmente" fermi in una fase transitoria che, in assenza di una gestione

attiva, tende verso l'instaurazione di formazioni arbustive ed arboree, spesso con ingresso di specie esotiche infestanti (ailanto, robinia, ecc.), con conseguente perdita definitiva di biodiversità, paesaggio e spazi di interesse faunistico.

L'intervento consta di una o più delle seguenti tipologie di operazioni di carattere straordinario:

- taglio della vegetazione erbacea invasiva e infestante, eseguito con strumentazioni meccaniche o manualmente;
- taglio manuale o meccanico della vegetazione arbustiva ed eventualmente arborea, invasiva e infestante;
- raccolta, concentrazione e allontanamento dal sito di intervento del materiale di risulta dal taglio delle specie vegetali infestanti;
- intervento manuale di spietramento parziale e formazione di idonei cumuli di pietrame al fine di recuperare la superficie a prato;
- semina con fieno verde o con sementi selezionate da habitat simili laddove il cotico erboso del sito risulti lacunoso;
- eventuali sistemazioni idrauliche finalizzate alla corretta regimazione delle acque o per realizzare/ampliare specchi d'acqua nelle torbiere o nei canneti;
- eventuali interventi accessori ritenuti essenziali per la realizzazione dell'intervento.

La durata dell'intervento di recupero può estendersi fino ad un massimo di 3 anni, in quanto per garantirne al meglio la riuscita è necessario prevedere:

- trinciatura o decespugliamento dei ricacci, in presenza di specie arbustive caratterizzate da una forte tendenza ad emettere polloni (*Robinia pseudoacacia*, *Rhamnus frangula*, *Fraxinus ornus*, ecc.);
- sfalcio manuale o meccanizzato nel caso di molinieti e/o cariceti fortemente degradati.

Il periodo di manutenzione di 6 anni, in questi casi, parte dalla data di conclusione dell'intervento.

Sono ammessi interventi accessori quali recupero di tratti di muretti a secco ritenuti funzionali e necessari alla realizzazione ottimale dell'intervento, nel limite massimo del 15% del totale degli investimenti.

L'importo complessivo per queste attività, considerando l'intera durata dell'intervento, può arrivare ad

un massimo di 9.000,00 euro/ha.

4. REQUISITI E VINCOLI

I beneficiari si impegnano a non modificare la destinazione delle aree interessate dall'intervento per 10 anni dalla data del pagamento finale e ad effettuare la manutenzione ordinaria per almeno 6 anni dalla data del pagamento finale.

Il progettista deve verificare se è necessaria la preventiva autorizzazione alla trasformazione di coltura. Nei siti Natura 2000 deve essere ottenuta la verifica preventiva con la risposta positiva del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette o il provvedimento di valutazione di incidenza.

Le sementi utilizzate dovranno essere di specie autoctone ed adatte alla stazione; qualora l'intervento sia adiacente o all'interno di un'area protetta (ZSC e riserve locali) la scelta del miscuglio dovrà essere evitare l'introduzione di specie alloctone prediligendo metodi di inerbimento più compatibili (es. semina con fiorume o fieno verde) impiegando esclusivamente fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al consorzio floristico spontaneo.

In particolare evitare le rotture del cotico erboso;

- le operazioni di taglio devono avvenire a bassa velocità dal centro dell'appezzamento verso l'esterno per garantire la fuga dell'avifauna;
- è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici;
- le operazioni dovranno essere eseguite in periodi non interferenti con l'avifauna nidificante nell'habitat;

- dovrà essere definito il protocollo di coltivazione, nel quale dovrà essere stabilita la gestione delle eventuali concimazioni e degli sfalci (numero, periodi, divieti, ecc...); in alcuni casi potrà essere previsto il pascolamento con determinate limitazioni concordate con il Servizio Sviluppo sostenibile ed aree protette della Provincia autonoma di Trento.

5. SPECIFICHE TECNICHE DOCUMENTI DI PROGETTO

Qualora necessario, il progetto dovrà indicare le modalità di smaltimento, la localizzazione e la tipologia di rifiuti o residui prodotti dall'intervento (es. residui legnosi); dovrà contenere il protocollo di coltivazione nel quale dovrà essere stabilita la gestione delle eventuali concimazioni e degli sfalci (numero, periodi, divieti, ecc...). In alcuni casi potrà essere previsto il pascolamento con determinate limitazioni concordate con il Servizio Sviluppo sostenibile ed aree protette della Provincia autonoma di Trento.

SCHEDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

4.4.3 – 2b	Interventi specifici eseguiti una tantum nel corso del periodo di programmazione, atti a contenere e/o eliminare le specie alloctone invasive a livello europeo (sfalcio, estirpazione/trinciatura).
------------	--

1. OBIETTIVO
Il problema delle specie alloctone, ormai viste come una minaccia che affligge la maggior parte degli ambienti in tutti i continenti, risulta di difficile risoluzione. In particolare risulta assai critica ogni possibilità di eradicazione e diviene pertanto più realistica una strategia di contenimento e di contrasto riferito agli ambiti più critici, come quelli delle aree protette.
2. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO
<p>Il contenimento delle specie alloctone avviene tramite interventi specifici una tantum all'interno di aree protette secondo le metodologie riportate nella pubblicazione "<i>Atlante di 50 specie floristiche esotiche del Trentino</i>" redatta tramite l'azione C18 del progetto Life+ T.E.N. Gli interventi si rifanno primariamente ad operazioni di sfalcio e sradicamento manuale delle infestanti, se non alla trinciatura laddove la meccanizzazione sia possibile e le specie oggetto dell'operazione non ne traggano beneficio (es. Poligono del Giappone). Dal punto di vista preventivo sono da evitare movimenti terra e nel caso ciò non fosse possibile, intervenire con semine e piantumazioni in modo da non lasciare il terreno scoperto dove molte specie esotiche riuscirebbero facilmente a prendere il sopravvento.</p> <p><u><i>Ailanthus altissima</i></u></p> <ul style="list-style-type: none">– decespugliamento ripetuto più volte nel corso della stagione vegetativa ai danni dei polloni emergenti dalle ceppaie o dai rizomi;– monitoraggio della crescita di polloni dopo l'abbattimento. <p><u><i>Buddleja davidii</i></u></p> <ul style="list-style-type: none">– sradicamento delle piante, ricoprendo immediatamente la zona di terreno messa a nudo con piante autoctone per ricostituire la cenosi;– taglio selettivo prima della fioritura (ripetuto negli anni) per evitare la fruttificazione. <p><u><i>Helianthus tuberosus</i></u></p> <ul style="list-style-type: none">– sfalcio ripetuto per diversi anni prima della fioritura per ridurre la vitalità della popolazione;– semina di specie autoctone o piantumazione di arbusti sul suolo scoperto. <p><u><i>Impatiens balfourii</i> e <i>Impatiens glandulifera</i></u></p> <ul style="list-style-type: none">– estirpazione manuale prima del periodo della fioritura;– tagli ripetuti prima della fioritura. <p><u><i>Phytolacca americana</i></u></p> <ul style="list-style-type: none">– rimozione di singoli esemplari effettuata scavando in profondità per estrarre interamente il profondo tubero;– taglio ripetuto per diversi anni prima della fruttificazione. <p><u><i>Reynoutria japonica</i></u></p> <ul style="list-style-type: none">– sfalcio ripetuto più volte nel periodo vegetativo associato eventualmente al pascolo ovino;– accurata eradicazione con incenerimento sul posto del materiale. <p><u><i>Robinia pseudoacacia</i></u></p> <ul style="list-style-type: none">– cercinatura mediante l'asportazione di un anello di corteccia largo circa 15 cm, abbattimento l'anno successivo. <p><u><i>Solidago canadensis</i> e <i>Solidago gigantea</i></u></p> <ul style="list-style-type: none">– sfalcio ripetuto per diversi anni prima della fioritura;– semina di specie autoctone o piantumazione di arbusti sul suolo scoperto.
3. COSTI AMMISSIBILI
L'intervento consta di una o più delle seguenti tipologie di operazioni di carattere straordinario:

- eradicazione manuale;
- sfalcio manuale o meccanico;
- cercinatura e potatura;
- trinciatura manuale o con mezzi meccanici;
- vagliatura del materiale di scavo per l'allontanamento di parti di pianta;
- allontanamento del materiale vegetale;
- distruzione del materiale vegetale alloctono;
- semina con specie autoctone, semina con fiorume e semina con fieno verde;
- piantumazione di specie arbustive e/o arboree forestali autoctone.

4. REQUISITI E VINCOLI

I beneficiari si impegnano a non modificare la destinazione delle aree interessate dall'intervento per 10 anni dalla data del pagamento finale e ad effettuare la manutenzione ordinaria per almeno 6 anni dalla data del pagamento finale.

Il progettista deve verificare se è necessaria la preventiva autorizzazione alla trasformazione di coltura. Nei siti Natura 2000 deve essere ottenuta la verifica preventiva con la risposta positiva del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette o il provvedimento di valutazione di incidenza.

Le sementi utilizzate dovranno essere di specie autoctone ed adatte alla stazione; qualora l'intervento sia adiacente o all'interno di un'area protetta (ZSC e riserve locali) la scelta del miscuglio dovrà essere evitare l'introduzione di specie alloctone prediligendo metodi di inerbimento più compatibili (es. semina con fiorume o fieno verde) impiegando esclusivamente fiorume proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al consorzio floristico spontaneo.

Nello specifico si deve ripetuto più volte nel corso della stagione vegetativa o nel corso degli anni;

- monitorare le aree oggetto di intervento, per tutta la durata del vincolo di manutenzione, e intervenire tempestivamente qualora vi sia necessità;
- semina di specie autoctone o piantumazione di arbusti sul suolo scoperto.

5. SPECIFICHE TECNICHE DOCUMENTI DI PROGETTO

Al progetto va allegata una planimetria in scala adeguata riportante le aree di intervento dei singoli interventi divisi per tipologie.

Qualora necessario, il progetto dovrà indicare le modalità di smaltimento, la localizzazione e la tipologia di rifiuti o residui prodotti dall'intervento (es. residui legnosi).